

ACC 10000/146/592 091.46916 WAGES - ISTITUTO PREVIDENZA SOCIALE. ROME

JUNE 1944



Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE ROMA

OSPEDALE SANATORIALE
"PRINCIPI DI PIEMONTE"

REPARTO Economato

N. 1361

Napoli 24 Giugno 1944
LOCALITÀ CAMALDOU

Risposta alla lettera del

Servizio Ufficio Sezione

OGGETTO

Relazione sulle retribuzioni
corrisposte al personale dipendente

la COMMISSIONE ALLEATA di CONTROLLO

Via Roma, n.148

N A P O L I

e p.c.

Alla DIREZIONE GENERALE dell'I.N.P.S.

Servizio Gestione Case di Cura e Ricoveri

N A P O L I

In risposta alla Vostra lettera urgentissima del 20/6/944, qui pervenuta il 22 stesso, si comunicano le richieste informazioni:

CAPO I° PERSONALE IMPIEGATIZIO

- 1) STIPENDIO BASE LORDO ATTUALE: è quello riportato dall'accluso prospetto A-col.2. Gli importi sono stati ricavati dalle tabelle che riportano lo stipendio annuo a pagg.62-64-65-66 del Regolamento per il personale di ruolo (alleg.A). Per il personale fuori ruolo, essi vengono fissati di volta in volta dalla Direzione Generale. Nel prospetto sono stati presi in esame gli stipendi comprensivi del numero di scatti fruiti dalla maggioranza del personale in servizio.
- 2) SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO: non è previsto.
- 3) ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA: (col.5 del prospetto A) è calcolato in base al 20% sulle prime L.400 di stipendio ed al 10% sulle successive L.300 (giusta circolare n.17719 del 31.7.941 - alleg.D). La somma così ottenuta di L.110 è stata aumentata del 125% in virtù della lettera Ispettor. n.2-3363 del 9 novembre 1943 (alleg.C).
- 4) AGGIUNTA DI FAMIGLIA: è fissata dall'art.31 del Regolamento per il personale (pag.15) e successivamente modificata dalla circolare n.17719 P. del 31 luglio 1941 (alleg.D). Gli importi riportati nella colonna 4 del prospetto A sono stati ricavati sommando quelli conseguenti ai diversi carichi di famiglia e dividendo il totale così ottenuto per il numero dei carichi considerati. Ne consegue che le cifre riportate sono nella gran parte dei casi notevolmente maggiori di quelle realmente corrisposte. Per il personale celibe o vedovo senza prole l'aggiunta di famiglia è logicamente ridotta a zero.

2010

./.

L'Ufficio risponde sul luogo. Ripartito numero dato dalla presente

Dalla diminuzione in parola consegue una riduzione anche degli importi riportati nella successiva colonna 9, giusta quanto specificato nel seguente punto 13).

La misura in vigore è quella risultante dalla tabella acclusa alla suddetta circolare n.17719/P.

- 5) INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO O DI ALLARME: (offesa aerea) è esaminata nella colonna 7 del prospetto A. L'ammontare è stabilito con circolare n. 3859 P/14 del 21.1.1943 (alleg.E) e n.25269 P/90 del 28.4.1943 (alleg.F).
- 6) PREMIO DI PRESENZA: è fissato nella misura massima pari all'importo di 30 ore mensili di lavoro straordinario per il personale amministrativo e di 25 per quello sanitario. La materia è regolata dalle circolari n.1880430 G.C.C. del 31.12.1943 (alleg.G) e dalle successive disposizioni date dall'Ispettorato locale con lettera n.San.1-3032 (alleg.H) e n.San.1-3033 (alleg.I).
- 7) GRATIFICHE PERIODICHE:
 - a) Premio di rendimento: Istituito con l'art.34 del Regolamento per il personale. Per l'anno 1943 è stato regolato con circolare n.35686 P. del 24.6.1943 (alleg.L);
 - b) Tredicesima mensilità: istituita con l'art.30 del Regolamento per il personale e n.6 delle Norme (alleg.M). E' calcolata in base allo stipendio, indennità sostitutiva vitto e alloggio, aggiunta di famiglia. Viene corrisposta in occasione delle feste natalizie. Nessun'altra mensilità extra viene pagata durante l'anno.
- 8) COMPENSI VARI:
 - a) Indennità di carica: Il sottotenuto personale fruisce delle seguenti indennità perchè ricopre funzioni superiori al grado rivestito. L'ammontare è fissato di volta in volta dalla Direzione Generale:

1 Medico assistente.....	L.495,00	per funzione di Primario;
1 Vice Economo.....	" 220,21	per funzione di Economo di 1^ classe;
1 Applicato.....	" 200,00	per funzione di Cassiere;
1 Ausiliaria	" 100,00	per funzione di Bibliotecaria;
4 Infermiere professionali "	110,00	per funzione di Capo Sala
 - b) Assegno ex combattenti: E' fissato di volta in volta dalla Direzione Generale. Generalmente si aggira sulle L.25 mensili.
- 9) COMPENSI PER RIMBORSO SPESE:
 - a) Indennità sostitutiva del vitto e alloggio: E' concessa al personale che non gode delle prestazioni in natura in Sanatorio. Nel prospetto A col. 3, è portato a titolo di esempio, l'ammontare dell'indennità per il personale con famiglia a carico. Pertanto anche per questo titolo, valgono le considerazioni fatte al precedente punto 4. Le disposizioni in vigore sono quelle della circolare n.10393 GCC. del 16.2.1943; (alleg.N)
 - b) Indennità di missione e trasferimento: E' regolata dalla circolare n°. 24628/P - 120 del 28.4.1942 (alleg.O).
- 10) PREMIO DI NUZIALITA' E NATALITA': è regolato, nelle norme e negli importi, dalla circolare n.15580 Pers. del 6.12.1935 (alleg.P).

LAVORO STRAORDINARI viene effettuato dal personale amministrativo nella misura massima di ore 60 mensili e retribuito in base alla tabella riportata nell'allegato H.

12) LAVORO SERALE NOTTURNO: non è previsto.

13) L'aumento disposto dall'Ordinanza Regionale n.2 è stata oggetto di varie interpretazioni, che hanno dato luogo ad applicazioni diverse successivamente integrate da congruagli o recuperi.

Allo stato esso aumento è stato corrisposto per tutto il periodo 1.12.1943 - 30.6.1944 calcolando la percentuale scalare del 70 - 60 - 30 - 20 - 10% sulle seguenti retribuzioni o gruppi di retribuzioni:

- a) Stipendio - Aggiunta famiglia - Indennità sostitutiva vitto e alloggio - Assegno temporaneo di guerra - Indennità di carica;
- b) Indennità offese aeree;
- c) Premio di presenza.

14) DIRITTI VARI: non sono previsti.

15) RITENUTE

a) Conto individuale (utile agli effetti della pensione) nella misura del 5% sullo stipendio più indennità sostitutiva vitto alloggio;

b) Contributo assicurativo per invalidità e vecchiaia, disoccupazione e Tbc (come da tabella risultante all'allegato Q);

c) Contributo educazione orfani: 1% sullo stipendio;

d) Fondo garanzia cessazione stipendio: 0,5% sullo stipendio più l'indennità sostitutiva vitto alloggio;

e) Ente Previdenza per Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico: 1% su stipendio - aggiunta di famiglia - assegno temporaneo di guerra;

f) Tasse erariali: 9,18% su qualsiasi retribuzione corrisposta depurata degli importi risultanti dalle trattenute esaminate nelle precedenti lettere da a) ad e).

CAPO II° PERSONALE SALARIATO.

Le disposizioni attuate per il personale salariato scaturiscono in gran parte dalle fonti precedentemente esaminate.

Qui di seguito, ad evitare ripetizioni oziose, saranno riportate solo le eventuali varianti. S'intendono confermate le considerazioni già fatte ed i chiarimenti dati.

1) PAGA BASE LORDA ATTUALE: è quella riportata nella colonna 3 del prospetto B. Corrisponde in massima parte a quelle fissate dalla tabella acclusa al Regolamento per il personale salariato delle Case di Cura (all.R) Alcune paghe sono state maggiorate (fabbri, muratori, pittori, falegnami, ecc.), ed alcune qualifiche istituite (capo centrale termica, capo centrale elettrica) con successive disposizioni particolari.

2) SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO: non è previsto.

2009

cessivamente integrate da conguagli o recuperi.

Allo stato esso aumento è stato corrisposto per tutto il periodo 1.12.1943 - 30.6.1944 calcolando la percentuale scalare del 70 - 60 - 30 - 20 - 10% sulle seguenti retribuzioni o gruppi di retribuzioni:

- a) Stipendio - Aggiunta famiglia - Indennità sostitutiva vitto e alloggio - Assegno temporaneo di guerra - Indennità di carica;
- b) Indennità offese aeree;
- c) Premio di presenza.

14) DIRITTI VARI: non sono previsti.

15) RITENUTE:

a) Conto individuale (utile agli effetti della pensione) nella misura del 5% sullo stipendio più indennità sostitutiva vitto alloggio;

b) Contributo assicurativo per invalidità e vecchiaia, disoccupazione e Tbc (come da tabella risultante all'allegato Q);

c) Contributo educazione orfani: 1% sullo stipendio;

d) Fondo garanzia cessazione stipendio: 0,5% sullo stipendio più l'indennità sostitutiva vitto alloggio;

e) Ente Previdenza per Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico: 1% su stipendio - aggiunta di famiglia - assegno temporaneo di guerra;

f) Tasse erariali: 9,18% su qualsiasi retribuzione corrisposta depurata degli importi risultanti dalle trattenute esaminate nelle precedenti lettere da a) ad e).

CAPO II° PERSONALE SALARIATO.

Le disposizioni attuate per il personale salariato scaturiscono in gran parte dalle fonti precedentemente esaminate.

Qui di seguito, ad evitare ripetizioni oziose, saranno riportate solo le eventuali varianti. S'intendono confermate le considerazioni già fatte ed i chiarimenti dati.

M. 2009

1) PAGA BASE LORDA ATTUALE: è quella riportata nella colonna 3 del prospetto B. Corrisponde in massima parte a quelle fissate dalla tabella acci-sa al Regolamento per il personale salariato delle Case di Cura (all.R) Alcune paghe sono state migliorate (fabbri, muratori, pittori, falegnami, ecc.), ed alcune qualifiche istituite (capo centrale termica, capo centrale elettrica) con successive disposizioni particolari.

2) SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO: non è previsto.

3) ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA: (col.5 - Prospetto B) regolata dalle circolari allegate B e C.

4) AGGIUNTA DI FAMIGLIA (assegni familiari) (col.4 prospetto B) Si seguono i criteri stabiliti nell'allegato B.

5) INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO O DI ALLARME (offesa aerea) (col.7 prospetto B) Si applicano le norme impartite con le circolari di cui agli allegati E ed F.

./.

- 6) PREMIO DI PRESIDIA: norme fissate nella circolare in allegato G - capoverso E.
- 7) GRATIFICHE PERIODICHE:
- a) Premio di operosità: sono stati seguiti i criteri fissati nell'allegato S (circolare n.38093 G.C.C. del 1°/7/1943);
 - b) Premio fine anno: le norme relative vengono fissate di ~~valia~~ anno in anno. Per il 1943 si sono seguite quelle contenute nello allegato T.
- 8) COMPENSI VARI: non sono previsti.
- 9) COMPENSI PER RIMBORSO SPESE: non sono previsti.
- 10) PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA': vedi punto 10 del precedente capo.
- 11) LAVORO STRAORDINARIO: norme fissate dall'art.10 dell'allegato R.
- 12) LAVORO NOTTURNO: i servizi che esigono turni di notte sono assicurati da lavoro notturno, che viene retribuito in eguale misura di quello notturno (comma 2° art.10 alleg.R).
- 13) AUMENTO DISPOSTO DALL'ORDINANZA REGIONALE N.2: è stato applicato come per il personale impiegatizio. Le retribuzioni e gruppi di retribuzioni, vanno così modificati:
- a) Paga, assegno temporaneo di guerra;
 - b) Offesa aerea;
 - c) Premio di presenza;
- Gli assegni familiari rimangono esclusi.
- 14) DIRITTI VARI: non sono previsti.
- 15) RITENUTE:
- a) Contributi per assicurazioni sociali (alleg.Q);
 - b) Fondo di previdenza; è effettuato in base alla seguente tabella:
- | Salario giornaliero | Contributo |
|----------------------|---------------------|
| da L.13,00 a L.18,00 | L.6,60 a quindicina |
| " " 18,05 " " 25,00 | " 8,40 " |
| " " 25,05 in poi | " 10,20 a " |
- c) Ente di previdenza (malattie): nella misura dell'1% sulla paga giornaliera base aumentata dagli assegni familiari;
- d) Contributo straordinario 2%: L'imponibile è calcolato in base alla somma della paga più l'assegno di guerra, migliorate entrambe dal 70% depurato dalle ritenute di cui alle lettere a), b), c).

=====

Nel mese di settembre 1943, in conseguenza dello stato di emergenza, furono erogate, a titolo di anticipo, per il personale stipendiato, 3 mensilità comprensive di stipendio base, assegno di guerra, aggiunta di famiglia, indennità sostitutiva di vitto-alloggio, indennità di offese aeree.

- 8) COMPENSI VARI: non sono previsti.
- 9) COMPENSI PER RIMBORSO SPESE: non sono previsti.
- 10) PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA': vedi punto 10 del precedente capo.
- 11) LAVORO STRAORDINARIO: norme fissate dall'art. 10 dell'allegato R.
- 12) LAVORO NOTTURNO: i servizi che esigono turni di notte sono assicurati da lavoro notturno, che viene retribuito in eguale misura di quello diurno (comma 2° art. 10 alleg. R).
- 13) AUMENTO DISPOSTO DALL'ORDINANZA REGIONALE N. 2: è stato applicato come per il personale impiegatizio. Le retribuzioni e gruppi di retribuzioni, vanno così modificati:
- a) Paga, assegno temporaneo di guerra;
 - b) Offesa aerea;
 - c) Premio di presenza;
- Gli assegni familiari rimangono esclusi.
- 14) DIRITTI VARI: non sono previsti.

15) RITENUTE:

- a) Contributi per assicurazioni sociali (alleg. Q);
 - b) Fondo di previdenza; è effettuato in base alla seguente tabella:
- | | |
|------------------------|----------------------|
| | Contributi |
| da L. 13,00 a L. 18,00 | L. 6,60 a quindicina |
| " " 18,05 " " 25,00 | " 8,40 " |
| " " 25,05 in poi | " 10,20 " |
- c) Ente di previdenza (malattie): nella misura dell'1% sulla paga giornaliera base aumentata dagli assegni familiari;
 - d) Contributo straordinario 2%: L'imponibile è calcolato in base alla somma della paga più l'assegno di guerra, migliorate entrambe dal 70% depurato dalle ritenute di cui alle lettere a), b), c).

====...

Nel mese di settembre 1943, in conseguenza dello stato di emergenza, furono erogate, a titolo di anticipo, per il personale stipendiato, 3 mensilità comprensive di stipendio base, assegno di guerra, aggiunta di famiglia, indennità sostitutiva di vitto-alloggio, indennità di offese aeree per il personale di ruolo, ed una mensilità per il personale fuori ruolo.

Al personale salariato fu anticipata la retribuzione pari a 15 giornate lavorative comprensive di quanto specificato ai punti 1 - 3 - 4 e 5 del precedente capo.

Tutto il personale che per dimissioni o licenziamento ha lasciato il servizio, ha restituito l'anticipo.

./.

Nell'allegato sono stati raccolti i dati relativi alla situazione numerica del personale, assumendo quelli dell'ultimo giorno del mese di maggio.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento che dovesse occorrere.

IL DIRETTORE

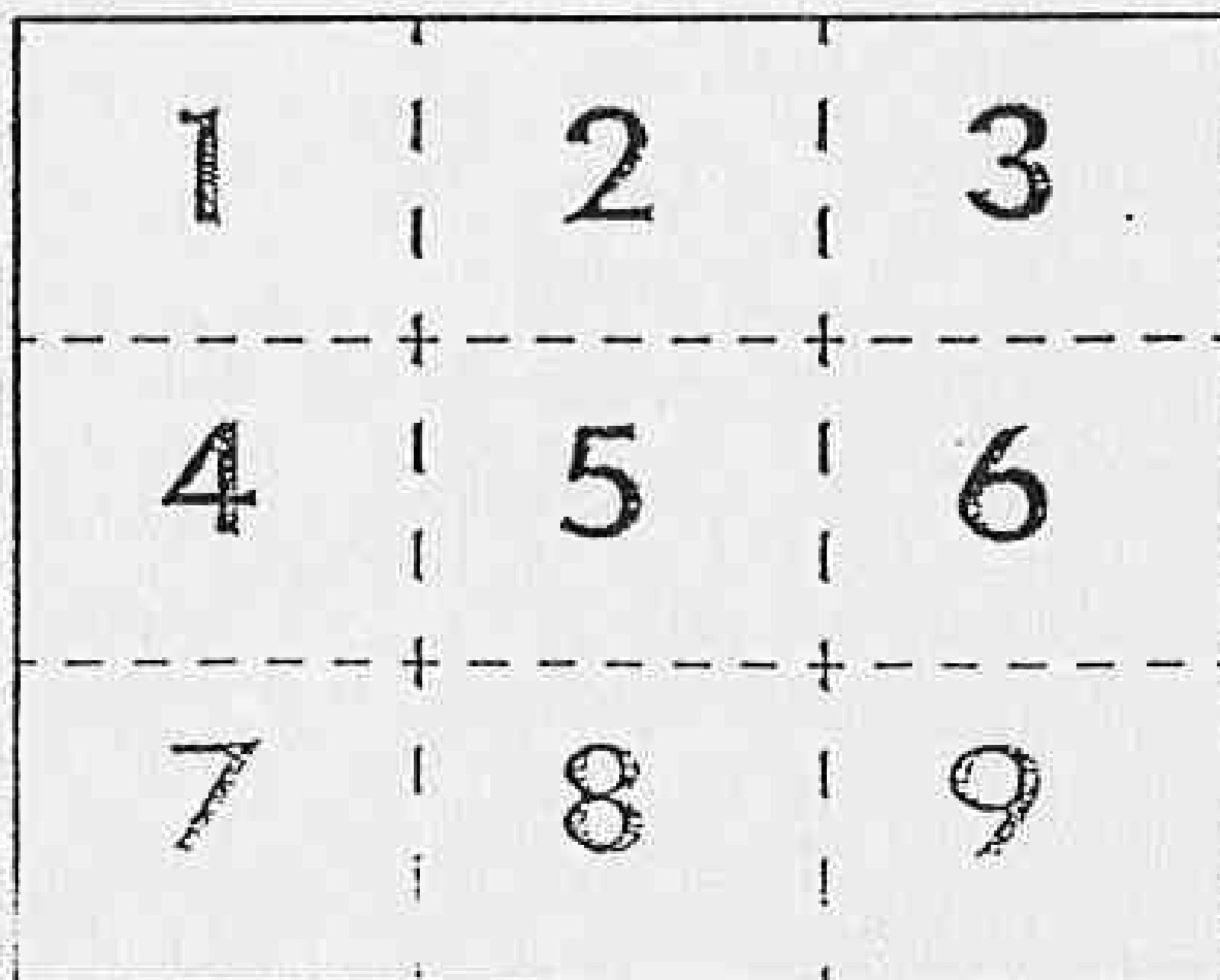
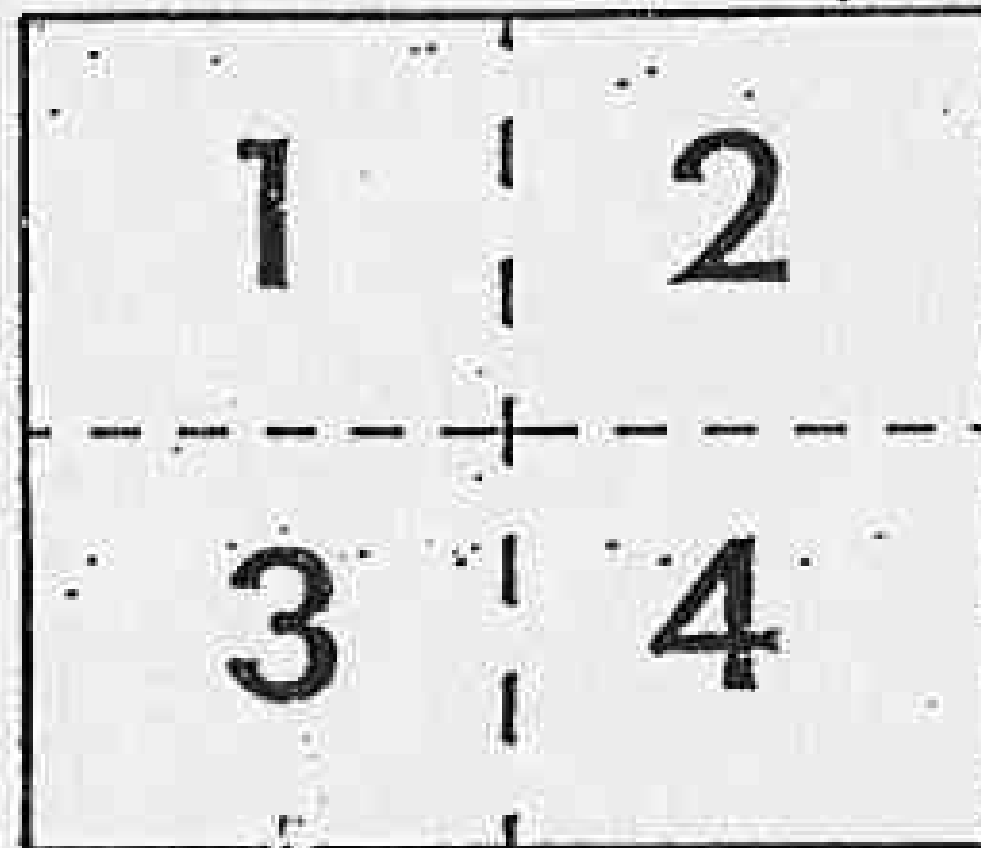


Luigi Jona

N.B. - Il personale stipendiato gode del vitto in Sanatorio pagando L.10,== per pasto e dell'alloggio pagando L.5,== per ogni pernottamento.
Il personale salariato c.s., pagando L.2,50 per pasto e L.1,== per l'alloggio.

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



I S T I T U T O

S A N A T O R I A L E

"P R I N C I P I D I
N A P O L I (Camaldoli)

P I E M O

[illegible]

PROSPETTO B

ALE "PRINCIPI DI PIEMONTE" dell' I. N. P. S.
NAPOLI (Camaldoli)
=0=0=0=0=0=0=

Premio di presenza	Indennità Off. Aereo	Totale salario giornal. senza au- mento	Aumento Ord. Reg. n. 2	Totale salario giornal. lordo	R I T E N U T E					Totale netto giornaliero	Totale netto mensile in rapporto a 25 giorn. lavor.			
					Assic. Sociali giorn.	Fondo Prev. giorn.	Contr. Straor. din. 27	Malat- tia giorn.	Totale giorn.					
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
4	=	15	=	97 30	59 05	156 35	1 46	0 70	2 90	0 60	5 02	150 53	3.763	25
4	=	15	=	72 30	44 09	110 39	1 40	0 70	2 10	0 43	4 77	111 02	2.790	50
4	=	15	=	67 30	53 00	140 30	1 40	0 70	2 50	0 50	5 40	134 90	3.374	50
4	=	15	=	64 05	30 95	103 =	1 40	0 70	1 04	0 35	4 43	90 57	2.464	25
4	=	15	=	55 50	32 97	88 47	1 40	0 65	1 55	0 20	3 94	64 53	2.113	25
4	=	15	=	55 50	32 97	88 47	1 46	0 65	1 55	0 20	3 94	64 53	2.113	25
4	=	15	=	51 00	30 30	82 10	1 46	0 51	1 43	0 23	3 63	70 55	1.963	75
4	=	15	=	60 40	36 40	96 80	1 46	0 65	1 71	0 32	4 14	92 66	2.316	50
4	=	15	=	60 40	36 40	96 80	1 46	0 65	1 71	0 32	4 14	92 66	2.316	50
4	=	15	=	64 05	30 95	103 =	1 46	0 70	1 04	0 35	4 43	90 57	2.464	25
4	=	15	=	56 70	33 81	90 51	1 40	0 65	1 59	0 29	3 99	66 52	2.163	=
4	=	15	=	53 05	31 25	84 30	1 46	0 51	1 47	0 26	3 70	60 60	2.015	=
4	=	15	=	56 70	33 01	90 51	1 46	0 65	1 59	0 29	3 99	66 52	2.163	=
4	=	15	=	61 00	37 24	98 04	1 40	0 65	1 70	0 33	4 20	94 64	2.366	=
4	=	15	=	57 95	34 66	92 63	1 40	0 65	1 63	0 30	4 04	80 59	2.214	75
4	=	15	=	53 05	31 25	84 30	1 40	0 51	1 47	0 26	3 70	60 60	2.015	=
4	=	15	=	50 60	29 54	80 14	1 40	0 51	1 39	0 24	3 60	56 54	1.913	50

[illegible]

12	=	55	50	32	91	00	41	1	46	0	51	1	43	0	23	3	53	04	55	2.113	25
15	=	51	60	30	30	02	10	1	46	0	51	1	43	0	23	3	53	70	55	1.963	75
15	=	60	40	36	40	96	00	1	46	0	65	1	71	0	32	4	14	92	66	2.316	50
15	=	60	40	36	40	96	00	1	46	0	65	1	71	0	32	4	14	92	66	2.316	50
15	=	64	05	30	95	103	=	1	46	0	70	1	04	0	35	4	43	00	57	2.464	25
15	=	56	70	33	81	90	51	1	46	0	65	1	59	0	29	3	99	06	52	2.163	=
15	=	53	05	31	25	04	30	1	36	0	51	1	47	0	20	3	70	60	60	2.015	=
15	=	56	70	33	01	90	51	1	46	0	65	1	59	0	29	3	99	06	52	2.163	=
15	=	61	00	37	24	90	04	1	46	0	65	1	76	0	33	4	20	94	64	2.360	=
15	=	57	95	34	60	92	63	1	46	0	65	1	63	0	30	4	04	08	59	2.214	75
15	=	53	05	31	25	04	30	1	46	0	51	1	47	0	20	3	70	60	60	2.015	=
15	=	50	60	29	54	00	14	1	46	0	51	1	39	0	24	3	60	76	54	1.913	50
15	=	51	60	30	38	82	10	1	46	0	51	1	43	0	25	3	65	70	53	1.963	25
15	=	49	15	20	52	77	67	1	46	0	51	1	34	0	23	3	54	74	13	1.053	25

ISTITUTO SANATORIALE "PRINCIPI DI PIEMONTE"
= NAPOLI (Camaldoli) =

SITUAZIONE STIPENDI E SALARI AL 30 MAGGIO 1944 DEL PERSONALE DIPENDENTE DA

PERSONALE DI RUOLO	Stipendio lordo	Indennità sost.v.a. media con carico di famiglia	Media aggiunta di famiglia	Assegno temporaneo di guerra	Premio di presenza	Indennità Off. Aeree escluso assegno di famiglia	Totale retribuzione senza aumento	Aumento Ord. Reg. n. 2 del 1° A.M.G.	TOTALE lordo
(1)	2) £.	3) £.	4) £.	5) £.	6) £.	7) £.	8) £.	9) £.	10) £.
1 Direttore Sanitario di 1 ^a classe	3.930 80	506 05	576 =	247 50	363 35	900 =	6.503 70	2.026 35	9.41
2 Direttore Sanitario di 2 ^a classe	3.332 92	506 05	576 =	247 50	330 32	900 =	5.092 79	2.727 46	0.02
3 Medico Primario di 1 ^a classe	2.337 37	390 05	576 =	247 50	200 =	720 =	4.470 92	2.354 10	6.02
4 Medico Primario di 2 ^a classe	1.091 53	390 05	576 =	247 50	200 =	720 =	4.025 00	2.205 01	6.29
5 Medico Aiuto	1.443 55	347 95	576 =	247 50	107 50	690 =	3.492 50	2.090 75	5.59
6 Medico Assistente	1.240 35	297 10	576 =	247 50	175 =	660 =	3.203 95	1.995 10	5.19
7 Economo di 1 ^a classe	2.532 16	390 05	576 =	247 50	219 =	610 =	4.774 71	2.409 30	7.24
8 Vice Economo	1.493 32	297 10	576 =	247 50	219 =	660 =	3.492 92	2.099 47	5.59
9 Aiutante di Econo- mato	1.000 20	277 00	576 =	247 50	219 =	660 =	3.060 50	1.972 15	5.04
10 Applicata	1.000 20	277 80	576 =	247 50	192 =	660 =	3.041 50	1.953 25	4.99
11 Ausiliaria	932 75	=	576 =	247 50	153 =	660 =	2.569 25	1.722 05	4.29
PERSONALE FUORI RUOLO									
12 Medico Primario	2.000 =	390 05	349 66	247 50	200 =	720 =	3.907 21	2.240 16	6.1
13 Farmacista	1.650 =	390 05	349 66	247 50	175 =	660 =	3.472 21	2.033 66	5.5
14 Medico Assistente	991 56	297 10	349 66	247 50	175 =	660 =	2.720 62	1.015 99	4.5
15 Impiegato	609 02	193 35	349 66	247 50	150 =	600 =	2.350 33	1.505 19	3.9
16 Impiegata	635 64	277 00	349 66	247 50	174 =	660 =	2.644 60	1.770 16	4.4
17 Dattilografa	610 22	=	349 66	240 60	114 =	600 =	1.922 56	1.324 93	3.2
18 Capo Sala	575 04	193 35	297 56	230 15	125 =	600 =	2.021 10	1.305 10	3.4
19 Infermiera	392 04	193 35	297 56	105 53	125 =	600 =	1.793 40	1.240 50	3.0

CIPPI DI PIEMONTE" dell'I. N. P. S.

PROS

POLI (Camaldoli) =

=0=0=0=0=0=0=0=

4 DEL PERSONALE DIPENDENTE DA QUESTO OSPEDALE SANATORIALE

4 DEL PERSONALE DIPENDENTE DA QUESTO UFFICIO																										
Indennità Off. Aeree escluso assegno di famiglia 7) £.	Totale retribuz. senza aumento 8) £.	Aumento Ord. Reg. n. 2 del- l'A.M.G. lordo 9) £.	TOTALE lordo 10) £.	R I T E N U T E come da Mod. di pagamento												TOTALE 16) £.		Ritenute Erariali 9.10% 17) £.								
				PREVIDENZA		ASSICURAZ.		CONTRIBUTO		Contrib. Fondo garanzia stip. 14)	Totale 15) £.															
				Conto Indiv. 11)	Assic. Inv.V. 12)	D.S. 12)	Tbc.	Malattia 13)	Educ. Orfani 13)																	
900	= 6.503	70	2.026 35	9.410	05	231	33	=	=	=	=	=	45	21	31	93	2	31	202	76	9.127	27	037	00		
900	= 5.092	79	2.727 46	0.620	25	203	40	=	=	=	=	=	40	92	31	37	2	03	249	72	0.370	53	700	41		
720	= 4.470	92	2.354 10	6.025	10	143	22	=	=	=	=	=	27	63	21	33	1	43	174	61	6.650	49	610	51		
720	= 4.025	00	2.205 01	6.290	09	120	93	=	=	=	=	=	27	29	11	09	1	20	151	31	6.130	10	563	54		
690	= 3.492	50	2.090 75	5.591	25	35	27	60	10	=	=	=	3	60	20	45	1	44	0	95	121	07	5.469	44	502	09
600	= 3.203	95	1.995 10	5.199	13	23	40	60	10	=	=	=	3	60	10	50	1	24	0	03	107	67	5.091	46	407	39
010	= 4.774	71	2.409 30	7.244	01	152	94	=	=	=	=	=	33	55	21	53	1	52	190	54	7.053	47	047	50		
660	= 3.492	92	2.099 47	5.592	39	35	05	60	10	=	=	=	3	60	21	54	1	49	0	95	123	33	5.409	06	502	05
660	= 3.000	50	1.972 15	5.040	65	10	29	52	00	=	=	=	3	60	13	00	1	00	0	62	01	99	4.950	66	455	20
660	= 3.041	50	1.953 25	4.994	75	1	01	52	00	=	=	=	3	00	13	35	1	00	0	54	72	90	4.921	71	451	01
660	= 2.509	25	1.722 05	4.292	10	9	03	37	60	=	=	=	3	45	12	71	0	93	0	46	04	10	4.221	92	300	12
720	= 3.907	21	2.240 16	6.147	37	126	35	=	=	=	=	=	24	90	=	=	1	26	152	59	5.994	70	550	32		
600	= 3.472	21	2.033 66	5.505	07	100	05	=	=	=	=	=	21	40	=	=	1	00	131	41	5.374	40	493	31		
660	= 2.720	02	1.015 99	4.536	01	17	=	52	60	4	90	3	60	14	53	=	=	0	69	93	32	4.443	49	407	91	
600	= 2.350	33	1.505 19	3.935	52	=	=	37	60	4	50	3	45	10	56	=	=	0	53	50	44	3.070	00	356	00	
660	= 2.644	60	1.770 16	4.414	76	10	16	45	10	4	50	3	45	11	03	=	=	0	55	75	59	4.339	17	390	31	
600	= 1.922	50	1.324 93	3.247	49	0	01	30	10	4	50	3	45	0	50	=	=	0	30	47	74	3.199	75	293	71	
600	= 2.021	10	1.305 10	3.406	26	5	09	30	10	4	50	3	45	0	05	=	=	0	35	51	54	3.354	72	307	91	
600	= 1.793	40	1.240 50	3.042	06	3	44	22	60	3	50	3	=	5	77	=	=	0	26	30	57	3.003	49	275	11	

d e l l ' I . N . P . S .

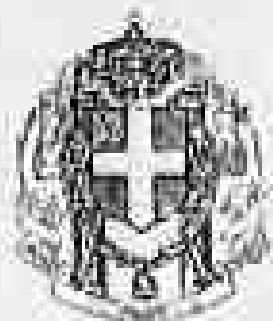
PROSPETTO A.

QUESTO OSPEDALE SANATORIALE

N°	R I T E N U T E come da Mod. di pagamento													T O T A L E		Ritenute Erariali 9.10%		T O T A L E netto				
	PREVIDENZA		ASSICURAZ.		CONTRIBUTO			Contrib. Fondo garanzia stip.		Totale												
	Conto Indiv.	Assic. Inv.V.	D.S.	Tbc.	Malattia	Educ. Orfani																
	11)		12)		13)		14)		15)	£.	16)	£.	17)	£.	18)	£.						
05	23133	=	=	=	=	=	45	21	3	93	2	31	202	76	9.127	27	037	00	0.209	39		
25	203 40	=	=	=	=	=	40	92	3	37	2	03	249	72	0.370	53	700	41	7.602	12		
10	143 22	=	=	=	=	=	27	63	2	33	1	43	174	61	6.650	49	610	51	6.039	90		
09	120 93	=	=	=	=	=	27	29	1	09	1	20	151	31	6.130	70	563	54	5.575	24		
25	35 27	60	10	=	=	3	00	20	45	1	44	0	95	121	01	5.469	44	502	09	4.967	35	
13	23 40	60	10	=	=	3	00	10	50	1	24	0	03	107	67	5.091	46	467	39	4.624	07	
01	152 94	=	=	=	=	=	33	55	2	53	1	52	190	54	7.053	47	647	50	0.405	97		
39	35 65	60	10	=	=	3	00	21	54	1	49	0	95	123	33	5.409	06	502	05	4.967	01	
65	10 29	52	00	=	=	3	00	13	00	1	00	0	62	01	99	4.950	66	455	20	4.503	40	
75	1 01	52	00	=	=	3	00	13	35	1	00	0	54	72	90	4.921	71	451	01	4.469	96	
10	9 03	37	00	=	=	3	45	12	71	0	93	0	40	64	10	4.221	92	300	12	3.039	00	
37	126 35	=	=	=	=	=	24	90	=	1	26	152	59	5.994	70	550	32	5.444	46			
07	100 05	=	=	=	=	=	21	40	=	1	00	131	41	5.374	40	493	37	4.001	09			
01	17 11	52	60	4	90	3	60	14	53	=	0	69	93	32	4.443	49	407	91	4.035	50		
52	=	37	60	4	50	3	45	10	56	=	0	53	50	44	3.070	00	356	00	3.522	00		
76	10 16	45	10	4	50	3	45	11	03	=	0	55	75	59	4.339	17	390	34	3.940	03		
49	0 01	30	10	4	50	3	45	0	50	=	0	30	47	74	3.199	75	293	74	2.906	01		
20	5 09	30	10	4	50	3	45	0	05	=	0	35	51	54	3.354	72	307	90	3.046	70		
06	3 44	22	60	3	50	3	=	5	77	=	0	26	30	57	3.003	49	275	72	2.727	77		

	1 ^a classe	2.337	37	390	05	576	=	247	50	200	=	720	=	4.470	92	2.354	10	6.
4	Medico Primario di 2 ^a classe	1.091	53	390	05	576	=	247	50	200	=	720	=	4.025	00	2.205	01	6.
5	Medico Aiuto	1.443	55	347	95	576	=	247	50	107	50	690	=	3.492	50	2.090	75	5.
6	Medico Assistente	1.240	35	297	10	576	=	247	50	175	=	660	=	3.203	95	1.995	10	5.
7	Economo di 1 ^a classe	2.532	16	390	05	576	=	247	50	219	=	610	=	4.774	71	2.409	30	7.
8	Vice Economo	1.493	32	297	10	576	=	247	50	219	=	660	=	3.492	92	2.099	47	5.
9	Aiutante di Econo- mato	1.000	20	277	00	576	=	247	50	219	=	660	=	3.060	50	1.972	15	5.
10	Applicate	1.000	20	277	00	576	=	247	50	192	=	660	=	3.041	50	1.953	25	4.
11	Ausiliaria	932	75	=	=	576	=	247	50	153	=	660	=	2.569	25	1.722	05	4.
<u>PERSONALE FUORI RUOLO</u>																		
12	Medico Primario	2.000	=	390	05	349	00	247	50	200	=	720	=	3.907	21	2.240	16	6.
13	Farmacista	1.650	=	390	05	349	00	247	50	175	=	660	=	3.472	21	2.033	06	5.
14	Medico Assistente	991	56	297	10	349	00	247	50	175	=	660	=	2.720	02	1.015	99	4.
15	Impiegato	009	02	193	35	349	00	247	50	150	=	600	=	2.350	33	1.505	19	3.
16	Impiegata	935	04	277	00	349	00	247	50	174	=	660	=	2.644	60	1.770	16	4.
17	Dattilografa	010	22	=	=	349	00	240	60	114	=	600	=	1.922	56	1.324	93	3.
18	Capo Sala	575	04	193	35	297	50	230	15	125	=	600	=	2.021	10	1.305	10	3.
19	Infermiera	392	04	193	35	297	50	105	53	125	=	600	=	1.793	40	1.240	50	3.
<u>PERSONALE SUBALTER+ NO DI RUOLO</u>																		
20	Primo Commesso	1.171	11	=	=	499	09	247	50	141	=	600	=	2.659	30	1.769	60	4.
21	Usciere	029	11	=	=	499	09	247	50	141	=	540	=	2.257	30	1.522	40	3.
<u>FUORI RUOLO</u>																		
22	Inserviente provv.	690	90	=	=	297	50	247	50	120	=	540	=	1.096	04	1.303	02	3.

25	10	143	22	=	=	=	=	=	=	27	63	2	33	1	43	174	61	6.650	49	610	51	6.039	90	
290	09	120	93	=	=	=	=	=	=	27	29	1	09	1	20	151	31	6.130	70	503	54	5.575	24	
591	25	35	27	60	10	=	=	=	3	00	20	45	1	44	0	95	121	01	5.469	44	502	09	4.967	35
199	13	23	40	60	10	=	=	=	3	00	16	50	1	24	0	03	107	67	5.091	46	407	39	4.024	07
244	01	152	94	=	=	=	=	=	=	33	55	2	53	1	52	190	54	7.053	47	647	50	0.405	97	
592	39	35	65	60	10	=	=	=	3	00	21	54	1	49	0	95	123	33	5.409	06	502	05	4.967	01
040	65	10	29	52	00	=	=	=	3	00	13	00	1	00	0	62	01	99	4.950	66	455	20	4.503	46
994	75	1	01	52	00	=	=	=	3	00	13	35	1	00	0	54	72	90	4.921	71	451	01	4.409	96
292	10	9	03	37	60	=	=	=	3	45	12	71	0	93	0	46	64	10	4.221	92	300	12	3.039	00
6.147	37	126	35	=	=	=	=	=	=	=	24	90	=	1	26	152	59	5.994	70	550	32	5.444	46	
5.505	07	100	05	=	=	=	=	=	=	=	2	140	=	1	00	131	41	5.374	46	493	37	4.001	09	
4.536	01	17	=	52	60	4	90	3	60	14	53	=	=	0	69	93	32	4.443	49	407	91	4.035	50	
3.935	52	=	=	37	60	4	50	3	45	10	56	=	=	0	53	50	44	3.070	00	356	00	3.522	00	
4.414	76	10	16	45	10	4	50	3	45	11	03	=	=	0	55	75	59	4.339	17	390	34	3.940	03	
2.247	49	0	01	30	10	4	50	3	45	0	50	=	=	0	30	47	74	3.199	75	293	74	2.906	01	
3.406	20	5	09	30	10	4	50	3	45	0	55	=	=	0	35	51	54	3.354	72	307	90	3.046	76	
3.042	06	3	44	22	00	3	50	3	=	5	77	=	=	0	26	30	57	3.003	49	275	72	2.727	77	
4.420	90	34	71	27	20	=	=	=	2	90	17	51	1	25	0	61	04	13	4.344	02	390	05	3.945	97
3.779	70	14	25	27	20	=	=	=	2	90	14	90	0	02	0	41	60	40	3.719	30	341	43	3.377	07
3.199	06	7	34	27	20	3	60	2	90	21	24	=	=	0	34	62	62	3.137	04	207	90	2.049	06	



Allegato B

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE ROMA

~~MINISTERO DELL'INTERNO~~
 DIREZIONE GENERALE SANATORIALE
 "RIVIERA DI MONTA" "

REPARTO LETTERA-CIRCOLARE

N. 43448 Pr.

COPIA

ROMA

8 agosto 1941

Risposta alla lettera del

Servizio Ufficio Sezione

OGGETTO

Personale salariato e religioso -
 Provvedimenti economici di carattere
 temporaneo.

M Ai DIRETTORE DELLE CASE DI CURA

AI DIRIGENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE

e, per conoscenza,

AGLI ISPETTORI

Con decorrenza 1° luglio u.s. e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, è accordato alle Suore e ai Cappellani (compresi quelli appartenenti ad Ordini Religiosi) ai sensi del R.Decreto-Legge 14 luglio 1941 n.616, in aggiunta alla retribuzione mensile un assegno temporaneo di guerra nella misura:

del 20% sulle prime L.400 lorde della retribuzione mensile;
 del 10% sulla quota eccedente le L.400 fino alle L.700 lorde della retribuzione mensile.

Detto assegno temporaneo di guerra viene altresì concesso in aggiunta al normale salario giornaliero (quota in contanti e controvalore delle prestazioni di natura), sempre con la suddetta decorrenza e per la stessa durata, a tutto il personale salariato delle Case di Cura, nella misura:

del 20% sulle prime L.16 lorde del salario giornaliero;
 del 10% sulla quota eccedente le L.16 fino alle L.28 lorde del salario giornaliero.

Per i salariati delle Aziende Agricole l'assegno in questione sarà determinato sulle sole competenze in contanti.

Per il computo dell'assegno spettante ai salariati fissi saranno tenuti presenti i criteri relativi al personale religioso, mentre per i giornalieri di campagna quelli relativi ai salariati delle Case di Cura essendo di norma gli uni retribuiti a mese gli altri a giornata.

L'assegno temporaneo di guerra di cui trattasi non solo si aggiunge al trattamento economico del personale attualmente in servizio, ma anche a quello del personale che venga assunto in prosieguo di tempo entro i limiti di validità del provvedimento.

Detto assegno, nei casi in cui risulti inferiore all'importo di L.4,40 giornaliero, massimo consentito per il personale salariato, è suscettibile di aumento fino a concorrenza del predetto limite, in relazione alle variazioni del salario, conseguenti ai miglioramenti economici previsti dal Regolamento per il personale salariato (scatti di salario e applicazione dello

./.

Nella risposta indicare: Dipendente, numero e data della presente

art.42).

L'assegno temporaneo di guerra non entra a far parte della retribuzione mensile o giornaliera, che non subisce alcuna modifica, ma è da corrispondersi separatamente da questa, in relazione al numero delle giornate per le quali viene corrisposta la retribuzione fondamentale.

Non ha quindi effetto sulla determinazione della maggiorazione del compenso per lavoro straordinario feriale, festivo o notturno. Così ad esempio per un'ora di lavoro straordinario spetta al salariato:

- a) un ottavo o un decimo del salario;
- b) un ottavo o un decimo della quota giornaliera dell'assegno di guerra;
- c) l'aumento previsto dall'art.10 per il lavoro straordinario da calcolare sulla sola quota parte di salario di cui alla lettera a).

Non influisce nemmeno sul graduale riassorbimento della quota di salario eccedente la retribuzione di tabella e già in godimento del singolo all'entrata in vigore del regente Regolamento.

L'assegno temporaneo di guerra spetta durante i periodi annuali di ferie retribuiti.

Esso compete altresì al personale salariato in aggiunta al normale trattamento per malattia ed infortunio di cui agli art.17, 18 e 23 del Regolamento.

Quando l'indennità per malattia o di infortunio viene corrisposta in misura ridotta, l'assegno è ridotto nella stessa proporzione.

Si tiene inoltre conto dell'assegno temporaneo di guerra ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale salariato definitivo richiamato o trattenuto alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che, col consenso dell'Amministrazione, abbia contratto o contragga nelle medesime circostanze arruolamento volontario nelle Forze Armate o nella M.V.S.N.

Le disposizioni di cui alla lettera-circolare n.40794 Pr. del 23 luglio u.s. restano pertanto modificate nel senso che l'assegno temporaneo di guerra è da comprendere in ciascuna delle due somme (delle competenze civili e di quelle militari) fra le quali deve essere effettuato il raffronto per determinare l'eventuale eccedenza da corrispondere a cura dell'Amministrazione a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il richiamo. Inoltre l'assegno di guerra sarà corrisposto in aggiunta al normale salario per le giornate lavorative comprese nel mese in cui è avvenuto il richiamo stesso.

Dell'assegno temporaneo di guerra non si terrà alcun conto ai fini delle trattenute per la costituzione del deposito cauzionale.

Salvo contrarie disposizioni, non si terrà conto di detto assegno neanche ai fini delle trattenute per assicurazioni sociali e per il Fondo di previdenza: su di essa sarà operata quindi la sola ritenuta per il contributo straordinario del 2% sui salari di cui alla lettera-circolare n.61225 Pr. del 10 settembre 1940, ferma restando l'esenzione a favore dei capi di famiglie numerose di cui alla lettera-circolare n.36800 Pr. del 1° luglio 1941.

.....

A norma dell'art.4 del già citato R.Decreto-Legge 14 luglio 1941 n.616, si dispone poi che, con effetto 1° luglio u.s. e per la durata dell'attuale stato di guerra, la misura degli assegni giornalieri di famiglia da corrispondere si al personale salariato delle Case di Cura, sia aumentata nella misura seguente:

./.

Capi famiglia: con un figlio o persona equiparata a carico	L.1,30
" " con 2 o 3 figli o persone equiparate a carico	" 1,65
" " con 4 o più figli o persone equiparate a carico	" 2,==
" " per la moglie.....	" 1,75
" " per ciascun genitore o persona equiparata con-	
vivente e a carico.....	" 1,==

Nei riguardi dei salariati delle Aziende agricole dell'Istituto, i quali abbiano diritto agli assegni giornalieri di famiglia ai sensi del paragrafo XIII della lettera-circolare n.52307 Pr. del 26 luglio 1940, la misura degli assegni è aumentata come segue, sempre con decorrenza 1° luglio u.s. e per la durata dell'attuale stato di guerra:

Capi famiglia: con un figlio o persona equiparata a carico	L.0,75
" " con 2 o 3 figli o persone equiparate a carico	" 1,15
" " con 4 o più figli o persone equiparate a carico	" 1,50
" " per la moglie.....	" 1,80
" " per ciascun genitore o persona equiparata con-	
vivente e a carico.....	" 1,==

Provvederete con ogni sollecitudine al pagamento dei conguagli inerenti alla decorrenza retroattiva della concessione dell'assegno temporaneo di guerra e dell'aumento degli assegni giornalieri di famiglia.

L'assegno temporaneo di guerra sarà indicato sui ruoli paga, alla colonna 2, sotto al salario giornaliero; analogamente gli importi quindi-cinali del salario e dell'assegno di guerra saranno anche tenuti distinti, con le modalità anzidette, nella colonna 3, mentre alla colonna 6 potrà risultare il totale unico degli importi del salario, dell'assegno temporaneo di guerra e degli assegni familiari.

Si attende un cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
BALDUCCI

2005

Allegato C

ISTITUTO NAZIONALE DELL'
PREVIDENZA SOCIALE
Sede Centrale ROMA

Ispettore
per la Campania e la Calabria
N. Ispett. 2-3363

COPIA

Napoli 9.11.1943

Oggetto:
Aumento dell'assegno temporaneo
di guerra

Sig. DIRETTORE DEL SANATORIO
"PRINCIPI DI PIEMONTE"

N A P O L I

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'estensione, al personale dell'Istituto, con decorrenza dal 1° luglio 1943, delle disposizioni emanate con R.D.L. 6 luglio 1943 relative all'aumento del 125% dell'assegno temporaneo di guerra.

La concessione dell'assegno temporaneo di guerra nella misura (aggiornata) di L. 225 nette è estesa anche ai dipendenti dei gradi superiori all'ottavo ed equiparati, che prima dell'entrata in vigore di detto decreto non godevano dell'assegno.

E' aumentata del 50% la misura dell'aggiunta di famiglia al personale fuori ruolo.

E' aumentata del 65% la misura dell'aggiunta di famiglia al personale dei gradi superiori all'ottavo ed equiparati.

L'assegno temporaneo di guerra nella precedente misura massima di L. 100.= viene corrisposto, con decorrenza retroattiva al 1941 al personale che ne era stato escluso.

Potete applicare le disposizioni di cui sopra con l'avvertenza che la Direzione venerale si è riservata di precisare i casi di esclusione: percepimento di soprassoldo di operazioni, di analogo trattamento militare, di indennità di sfollamento ecc.

L'ISPETTORE

f.to Petracchi

2004

Sig. DIRETTORE DEL SANATORIO
"PRINCIPI DI PIEMONTE"

N A P O L I

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'estensione, al personale dell'Istituto, con decorrenza dal 1° luglio 1943, delle disposizioni emanate con R.D.L. 6 luglio 1943 relative all'aumento del 125% dell'assegno temporaneo di guerra.

La concessione dell'assegno temporaneo di guerra nella misura (aggiornata) di L. 225 nette è estesa anche ai dipendenti dei gradi superiori all'ottavo ed equiparati, che prima dell'entrata in vigore di detto decreto non godevano dell'assegno.

E' aumentata del 50% la misura dell'aggiunta di famiglia al personale fuori ruolo.

E' aumentata del 55% la misura dell'aggiunta di famiglia al personale dei gradi superiori all'ottavo ed equiparati.

L'assegno temporaneo di guerra nella precedente misura massima di L. 100.- viene corrisposto, con decorrenza retroattiva al 1941 al personale che ne era stato escluso.

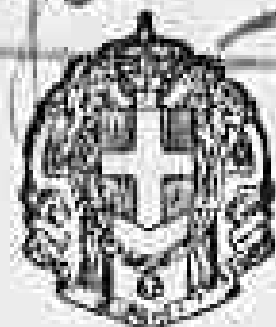
Potete applicare le disposizioni di cui sopra con l'avvertenza che la Direzione venerale si è riservata di precisare i casi di esclusione: percepimento di soprassoldo di operazioni, di analogo trattamento militare, di indennità di sfollamento ecc.

L'ISPETTORE

f.to Petracchi

2004

Allegato D



*Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale*

SEDE CENTRALE ROMA

Lettera-circolare n. 17719 P.

ALLEG. 1

Roma, 31 luglio 1941-XIX.
Corso Umberto I°, 239

OGGETTO: Provvedimenti economici di carattere temporaneo. R. D. L. 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

Ai Direttori di Sede
Ai Direttori degli Istituti sanitari
Al Direttore della Colonizzazione demografica
e, per conoscenza,
Ai Capi Servizio
Agli Ispettori

In applicazione del R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, sono adottati, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX e per la durata dell'attuale stato di guerra, i seguenti provvedimenti:

— concessione di un assegno temporaneo di guerra al personale di ruolo e fuori ruolo o con rapporto provvisorio d'impiego, ivi compresi gli impiegati e subalterni assunti in sostituzione dei richiamati alle armi, fornito di trattamento economico lordo per stipendio od altri emolumenti della stessa natura non eccedente quello massimo previsto per il grado VIII dell'Ordinamento gerarchico dello Stato per stipendio e supplemento di servizio attivo.

Dalla predetta concessione sono esclusi coloro le cui prestazioni (compensi a visita, ad onorario, ecc.) non facciano sorgere, di per sé, un rapporto di impiego;

— elevazione dell'aliquota di aumento della aggiunta di famiglia prevista dal R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, per tutto il personale che ha fruito dell'aumento di tale competenza;

— estensione dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura in vigore al 31 marzo 1941-XIX, al personale attualmente sprovvisto di tale emolumento ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per il personale.

I nuovi provvedimenti economici hanno carattere organico, limitatamente alla durata dello stato di guerra, nel senso che le relative competenze non solo si aggiungono al trattamento economico del personale attualmente in servizio, ma anche a quello del personale che sia assunto in prosieguo di tempo entro i limiti di validità dei provvedimenti stessi.

Saranno date separate disposizioni per il personale salariato.

Per l'attuazione di quanto sopra vi atterrete alle seguenti istruzioni:

1) L'assegno temporaneo di guerra è concesso al personale che alla data del 1° luglio 1941-XIX percepiva, o aveva diritto a percepire, per stipendio, tredicesima mensilità e assegni personali derivanti da differenza di stipendio, trattamento economico pari o inferiore a L. 23.760 annue lorde (trattamento massimo, per stipendio e supplemento di servizio attivo, del grado VIII dell'Ordinamento gerarchico dello Stato).

2) Stabilito in tal modo a quale personale è concesso l'assegno temporaneo di guerra, questo è calcolato annualmente nella misura:

2603

- del 20 per cento sulle prime L. 4.800 lorde annue,
- del 10 per cento sulla quota eccedente le L. 4.800 fino alle L. 8.400 lorde annue.

del trattamento economico ragguagliato ad anno per i titoli appresso indicati:

- a) stipendio,
- b) tredicesima mensilità,
- c) eventuale assegno personale costituito da differenza di stipendio, tenendo presente che l'assegno temporaneo di guerra non è computabile agli effetti del riassorbimento degli assegni personali (anche se di altra natura) in godimento al 30 giugno 1941-XIX e che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili in relazione ad aumenti di trattamento economico,
- d) indennità sostitutiva del vitto e alloggio, quando tali competenze non siano corrisposte in natura.

*non facendo conto delle quote in contante N. v. a. sulle 13: m. - **

L'assegno, nei casi in cui risulti inferiore all'importo annuo massimo consentito di L. 1.320 (corrispondenti a L. 110 mensili lorde e a L. 100 mensili nette arrotondate), è aumentato, fino a concorrenza del predetto limite, in relazione alle successive variazioni di stipendio per aumenti periodici o sviluppo di carriera.

3) Nei casi in cui all'impiegato è corrisposto lo stipendio in misura ridotta (es. metà stipendio nel secondo anno di aspettativa per infermità o nel secondo e terzo mese di assenza per malattia del personale fuori ruolo), l'assegno temporaneo di guerra è naturalmente determinato nell'importo che sarebbe dovuto se l'impiegato non si trovasse nella suddetta condizione ed è corrisposto in misura ridotta nella stessa proporzione nella quale, in ciascuna posizione, è ridotto lo stipendio.

Si precisa che per il personale coniugato con altro dipendente dell'Istituto o dello Stato o di altro Ente pubblico, l'assegno temporaneo di guerra è dovuto a ciascuno dei coniugi in relazione alle rispettive retribuzioni.

4) L'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, è elevata:

- dal 40 per cento al 65 per cento nei riguardi del personale di ruolo;
- dal 40 per cento al 100 per cento nei riguardi del personale fuori ruolo o con rapporto provvisorio d'impiego.

Valgono al riguardo le disposizioni e i chiarimenti contenuti nella lettera circolare n. 18174 P. del 19 maggio 1941-XIX, specialmente per quanto riguarda il personale femminile escluso dall'aumento del 40 %, e quindi escluso anche dall'elevazione al 65 % o al 100 % prevista dal Regio decreto-legge n. 646. In aggiunta a tali disposizioni è stato però precisato che la esclusione del personale femminile coniugato dall'aumento dell'aggiunta di famiglia cessa di essere operativa quando il marito diventi economicamente inesistente per dichiarazione di assenza od assoluta inabilità al lavoro e mancanza di risorse, od anche a seguito di fatti di guerra (internato in paesi nemici, prigioniero o disperso) e fino a che permanga tale situazione, salvo che la moglie abbia titolo a percepire la parte di assegni dell'internato, prigioniero o disperso che le vigenti disposizioni attribuiscono alla famiglia (lettera circolare n. 7526 P. del 12 aprile 1941-XIX): in tali circostanze possono altresì essere corrisposte alle dipendenti anche le quote complementari per i figli minorenni fino al ritorno del marito o fino a quando alla famiglia non vengano corrisposti in tutto o in parte gli assegni a lui spettanti.

5) L'aggiunta di famiglia è estesa al personale di grado superiore al III, nella misura stabilita al 31 marzo 1941-XIX per il rimanente personale, e cioè senza l'aumento del 65 %.

6) In esecuzione di quanto precede sarà provveduto a rinnovare, entro il mese di agosto p. v. e con effetto dal 1° luglio 1941-XIX, gli ordini di pagamento Mod. S.P. 7 del personale nei cui confronti operano i provvedimenti economici temporanei, tenendo presente:

- a) per l'assegno temporaneo di guerra, considerati gli scopi della concessione e poichè trattasi di assegno il quale, pur essendo calcolato sulla base dello stipendio, non è assimilabile ad

un aumento di stipendio, non può essere soggetto alle ritenute e operano sul trattamento economico normale: vanno quindi operate soltanto le ritenute erariali;

b) l'assegno temporaneo di guerra va iscritto in calce al Mod. S.P. 7, nello spazio riservato alle annotazioni, con l'indicazione: « Fruisce dell'assegno temporaneo mensile di guerra nella misura di L. lorde, corrispondenti a L. nette »;

c) per l'aggiunta di famiglia, le tabelle allegate alla presente sostituiscono quelle allegate alla lettera-circolare n. 18174 P. del 19 maggio 1941-XIX: restano valide le tabelle in vigore al 31 marzo 1941-XIX per il personale femminile che non ha beneficiato dell'aumento e per il personale di cui al punto 5. della presente lettera-circolare;

d) per l'applicazione dell'aggiunta di famiglia al personale di cui al predetto punto 5) della presente valgono le disposizioni comuni, contenute al n. 5 delle Norme per la liquidazione delle competenze fisse e continuative al personale.

IL DIRETTORE GENERALE

BALDUCCI

Copia

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sede Centrale ROMA

Roma, 21 gennaio 1943-XXI
Corso Umberto I, 239

Oggetto: Provvidenze a favore del personale delle
Sedi colpite dall'offesa aerea nemica.

Circolare n. 3859 P./14

Agli Ispettori
Ai Direttori di Sede
Ai Direttori delle Case di cura
Al Direttore della Colonizzazione demogra-
fica in Libia
e, per conoscenza
Ai Capi Servizio
Ai Capi degli Uffici autonomi

In considerazione del particolare disagio prodotto dalla offesa aerea nemica, al personale dell'Istituto, di ruolo, fuori ruolo o in sostituzione di elementi comunque assenti, ed al personale salariato, che abbia persone di famiglia acquisita ed originaria, conviventi ed a carico, e che presti servizio in località nelle quali, in seguito ad offese belliche, si attua lo sfollamento della popolazione civile, verrà corrisposta una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia.

Quando la convivenza ed i carichi di famiglia non risultino da documenti in possesso dell'Istituto, debbono essere comprovati dagli interessati con atto notorio rilasciato dalle competenti autorità, e con lo stato di famiglia.

La sovvenzione è stabilita in misura pari ad una mensilità di stipendio (rigo n.1 del mod. S.P.7) o alla paga di 25 giornate lavorative, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente ed a carico.

Tale sovvenzione può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato; l'altra metà verrà corrisposta quando le persone di famiglia abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Resta inteso che le disposizioni relative ai normali trasferimenti di servizio non si applicano ai casi sopra menzionati.

A tutto il personale (con o senza famiglia a carico), che presti servizio nelle stesse località (nelle quali si attui lo sfollamento della popolazione civile) è, inoltre, concessa - a decorrere dal 1° dicembre 1942/XXI - una indennità giornaliera, nella seguente misura lorda, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia mensile ragguagliata a trentesimi:

Personale di ruolo:

Gradi I e II	L.	35
Grado III e direttori sanitari di I classe	"	32
" IV e direttori sanitari di II	"	30
" V, direttori sanitari di III classe ed economisti di I classe	"	27
" VI, medici primari di I classe ed economisti di II classe	"	24
" VII, medici primari di II classe, primari specialisti ed economisti di III classe	"	22
" VIII, medici aiuti, aiutospecialisti e vice economisti	"	20
" IX, medici assistenti ed aiutanti di economato	"	18
" X, impiegate ausiliarie	"	16

2002

Personale subalterno di ruolo: ~~Sanatorio, ospedale~~

Commesso principale e capi commessi	L. 14
Primi commessi	" 13
Commessi e uscieri	" 12

Personale straordinario o incaricato o assunto in sostituzione di richiamato o di elementi comunque assenti:

Direttori sanitari	L. 25
Medici primari	L. 22
Legali, ingegneri, architetti, medici di Sede, farmacisti (esclusi i liberi professionisti)	" 20
Medici aiuto	" 18
Impiegati di 1° e 2° gruppo, assistenti sanatoriali e praticanti, dirigenti agrari, assistenti tecnici	" 16
Impiegati di 3°, 4° e 5° gruppo	" 14
Personale di 6°, 7° e 8° gruppo e personale infermieristico	" 13
Personale salariato	" 12

Per il personale non ^{non} avente famiglia, per quello che abbia trasferito la propria famiglia e per quello la cui famiglia si compone della sola moglie dipendente da questo Istituto, o dallo Stato, Province, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la corresponsione dell'indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

Nell'eventualità di spostamento di ufficio in altra località, le disposizioni relative alla corresponsione della sovvenzione straordinaria e della indennità giornaliera, cesseranno di avere vigore per il personale che fissi la sua residenza in quest'ultima località. A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento, l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi ^{dal} trasferimento.

Nel caso di coniugi, entrambi in servizio presso uffici dell'Istituto situati in Comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento previsto per il personale celibe; essa, quindi, non ha diritto alla sovvenzione straordinaria, mentre le compete l'indennità giornaliera con la limitazione prevista per il personale non avente famiglia e con esclusione, pertanto, della quota parte dell'aggiunta di famiglia.

Analoghe restrizioni saranno applicate all'impiegata dell'Istituto il cui marito sia dipendente dello Stato, Province, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il trattamento di cui sopra compete anche al personale richiamato alle armi avente persone di famiglia a carico, purché non percepisca dall'Amministrazione Militare l'analogo trattamento previsto dal R. Decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498. Se a detto personale vengono, invece, corrisposte dall'Autorità Militare la sovvenzione e l'indennità previste dal decreto citato, dovrà liquidarsi in suo favore la sola eventuale differenza tra le competenze dovute ai sensi della presente circolare e quelle liquidategli allo stesso titolo quale richiamato.

Si tenga presente, però, che al personale richiamato alle armi, che beneficia del trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, (cioè del trattamento accordato al personale appartenente alle Forze Armate operanti e al personale militare che presta servizio nella zona di operazioni) ³³⁶¹ dovrà corrispondersi in alcun caso l'indennità giornaliera: allo stesso dovrà, quindi, essere liquidata la sola sovvenzione straordinaria, in misura pari alla differenza fra quella spettantegli quale impiegato dell'Istituto e quella eventualmente corrispostagli dallo Stato.

A tale scopo, gli interessati dovranno presentare una dichiarazione dell'Amministrazione

ne Militare da cui risulterà se beneficino o meno del trattamento economico previsto dal R. Decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, e se hanno o meno diritto a percepire, ed in quale misura, la sovvenzione straordinaria e l'indennità giornaliera accordata dallo Stato al personale residente in località per le quali sia stato ordinato lo sfollamento.

In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti, i benefici di cui alla presente circolare sono applicabili al personale avente sede di servizio nei Comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli, Savona, con decorrenza dal 1° dicembre 1942-XXI.

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'applicazione delle disposizioni della presente circolare avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita per il personale delle Amministrazioni statali.

Gli uffici periferici situati nelle località predette provvederanno direttamente alla liquidazione ed al pagamento della sovvenzione straordinaria e dell'indennità giornaliera prevista dalla presente circolare, mediante apposito mandato da imputarsi alla voce n. 2 - Spese di impianto e di amministrazione (cap. I del mod. I.P. 8) - per il personale in servizio presso le Sedi, gli Ispettorati e gli Uffici tecnici compartimentali, ed al n. 1 - Case di cura in gestione diretta - della voce n. 12 - Assicurazione per la Tbc - per le competenze al personale in servizio presso le Case di cura. Le competenze spettanti al personale degli Ispettorati e degli Uffici tecnici compartimentali saranno, quindi, liquidate direttamente dalle sedi.

Al mandato sarà allegato un prospetto da cui si rilevi, oltre le generalità del dipendente, il grado e la qualifica, le competenze lorde e quelle nette. Il netto si ricava moltiplicando il lordo per 90,82 e dividendo poi per 100; per il personale salariato si ottiene moltiplicando per 98 e dividendo per 100.

Una copia di tale prospetto sarà allegata alla situazione di cassa e un'altra sarà inviata a questa Direzione Generale - Servizio Personale o Servizio Gestione Case di cura e di ricovero.

IL DIRETTORE GENERALE

Balducci

Dir. 3-9.14.1944 dal 28.1.44

Circolare n. 20-ARMA DEI CARABINIERI REALI- R.D. LEGGE 3 GENNAIO 1944,
N. 6- ORGANICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI
DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CC.FF. (Gabinetto Ufficiale serie speciale-
n. 2 del 15 gennaio 1944).--

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE-D'ITALIA

=====

Visto il R. Decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei Carabinieri Reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, e successive modificazioni; Vista la legge 25 luglio 1941, n. 911, concernente il reclutamento dei Carabinieri aggiunti;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra d'intesa con i Sottosegretari di Stato per l'Interno e per le finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1°

Per far fronte alle esigenze di istituto e di ordine pubblico nei territori liberati, è autorizzato un primo reclutamento di sottufficiali e militari di truppe dell'Arma dei carabinieri reali, nella seguente misura:

600 vicebrigadieri in servizio effettivo;

8000 carabinieri, di cui 3500 carabinieri in servizio effettivo e 4500

carabinieri ausiliari.

Parte del contingente reclutato sarà impiegato per la costituzione dei nuclei mobili motorizzati nei capoluoghi delle provincie liberate.

Art. 2°

Ai militari, che, arruolandosi nell'Arma dei Carabinieri reali in base a quanto disposto nel precedente articolo 1°, contraggono la ferma di anni 3 (carabinieri effettivi) ed e quelli che assumono il vincolo di servizio di 18 mesi (carabinieri ausiliari in servizio di leva) verrà corrisposto all'atto del passaggio nell'Arma un premio di arruolamento rispettivamente di L. 3000 e di L. 1500.

Ai carabinieri ausiliari che assumano l'obbligo di rimanere in servizio fino a sei mesi dopo la firma del trattato di pace, sarà corrisposto, all'atto del passaggio nell'Arma, un premio di L. 1500.

Agli stessi carabinieri ausiliari con vincolo di ferma fino a 6 mesi dopo la stipulazione del trattato di pace verrà corrisposto, all'atto del congedo, un premio variabile da 5000 a 3000 a seconda dell'attaccamento al servizio e della condotta tenuta durante il servizio stesso.

Visto il R. Decreto-legge 26 luglio 1933, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei Carabinieri Reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1933, n. 2294, e successive modificazioni; Vista la legge 25 luglio 1941, n. 311, concernente il reclutamento di Carabinieri aggiunti;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1933, n. 133;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra d'intesa con i Sottosegretari di Stato per l'Interno e per le finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

A r. t. 1°

Per far fronte alle esigenze di istituto e di ordine pubblico nei territori liberati, è autorizzato un primo reclutamento di sottufficiali e militari di truppe dell'Arma dei carabinieri reali, nella seguente misura:

600 vicebrigadieri in servizio effettivo;

8000 carabinieri, di cui 3500 carabinieri in servizio effettivo e 4500

carabinieri ausiliari.

Parte del contingente reclutato sarà impiegato per la costituzione dei nuclei mobili motorizzati nei capoluoghi delle province liberate.

A r. t. 2°

Ai militari, che, arruolandosi nell'Arma dei Carabinieri reali in base a quanto disposto nel precedente articolo 1°, contraggono la ferma di anni 3 (carabinieri effettivi) ed a quelli che assumono il vincolo di servizio di 10 mesi (carabinieri ausiliari in servizio di leva) verrà corrisposto all'atto del passaggio nell'Arma un premio di arruolamento rispettivamente di L. 3000 e di L. 1500.

Ai carabinieri ausiliari che assumano l'obbligo di rimanere in servizio fino a sei mesi dopo la firma del trattato di pace, sarà corrisposto, all'atto del passaggio nell'Arma, un premio di L. 1500.

Agli stessi carabinieri ausiliari con vincolo di ferma fino a 6 mesi dopo la stipulazione del trattato di pace verrà corrisposto, all'atto del congedo, un premio variabile da 5000 a 3000 a seconda dell'attaccamento al servizio e della condotta tenuta durante il servizio stesso.

A r. t. 3°

I sottufficiali e militari di truppe che al vincolino, dopo la ferma, a 3 successive referenze triennali conseguiranno diritto ad una prima in-

denuncia di L. 3000, ad una seconda di L. 5000 e ad una terza pure di L. 5000, che verranno loro pagate al termine di ciascuna triennale maturava.

A r t. 4

Ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza, cumulabile con le altre indennità, nella seguente misura:

-carabinieri ausiliari.....	L. 15,00
-carabinieri effettivi.....	" 21,00
-arpuntati.....	" 24,00
-vicebrigadieri.....	" 25,00
-brigadieri.....	" 27,00
-marescialli dei tre gradi.....	" 30,00

La speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza, di cui al presente articolo non è, però, cumulabile con la indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza concessa col R.L.I. 14 gennaio 1943, n. 32.

A r t. 5

Ai militari dell'Arma dei carabinieri reali sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.

Ai sottufficiali e militari di truppa della stessa arma è corrisposto il vitto in natura od in contanti.

A r t. 6

E' soppressa la categoria dei carabinieri aggiunti.

I carabinieri aggiunti delle classi 1920 e più giovani, se in possesso dei prescritti requisiti, possono, a domanda, far passaggio nelle categorie carabinieri effettivi od ausiliari.

I rimanenti carabinieri aggiunti saranno restituiti all'arma di provenienza.

A r t. 7

E' abolito il ruolo territoriale dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali.

E' in facoltà dei comandanti di legione carabinieri reali di trattenere in servizio fino a sei mesi dopo la stipulazione del trattato di pace i sottufficiali del ruolo territoriale che siano stati segnalati quali elementi di ottimo rendimento dai superiori gerarchici.

A r t. 8

I sottufficiali dei carabinieri reali ed i carabinieri delle categorie in congedo, anche se richiamati o trattenuti alle armi, possono ottenere la riannessione nell'Arma vincolandosi a nuova ferma triennale, purché siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il 35° anno di età e che siano in possesso degli altri prescritti requisiti.

A r t. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

1999

Ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposto una speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza, cumulabile con le altre indennità, nella seguente misura:

-carabinieri ausiliari.....	L. 13,00
-carabinieri effettivi.....	" 21,00
-appuntati.....	" 24,00
-vicebrigatieri.....	" 25,00
-brigatieri.....	" 27,00
-quarasciulli dei tre gradi.....	" 30,00

La speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza, di cui al presente articolo non è, però, cumulabile con la indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza concessa col R.D.I.14 gennaio 1943, n. 32.

A r t. 5

Ai militari dell'Arma dei carabinieri reali sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.

Ai sottufficiali e militari di truppa della stessa arma è corrisposto il vitto in natura od in contanti.

A r t. 6

E' soppressa la categoria dei carabinieri aggiunti.

I carabinieri aggiunti delle classi 1920 e più giovani, se in possesso dei prescritti requisiti, possono, a domanda, far passaggio nelle categorie carabinieri effettivi od ausiliari.

I rimanenti carabinieri aggiunti saranno restituiti all'arma di provenienza.

A r t. 7

E' abolito il ruolo territoriale dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali.

E' in facoltà dei comandanti di legione carabinieri reali di trattenerne in servizio fino a sei mesi dopo la stipulazione del trattato di pace i sottufficiali del ruolo territoriale che siano stati segnalati quali elementi di ottimo rendimento dai superiori gerarchici.

1999

A r t. 8

I sottufficiali dei carabinieri reali ed i carabinieri delle categorie in congedo, anche se richiamati o trattenuti alle armi, possono ottenere la riannessione nell'Arma vincelandosi a nuova ferma triennale, purchè siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il 35° anno di età e che siano in possesso degli altri prescritti requisiti.

A r t. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

- 3 -
Og'iniamo, a chiunque spetti di osservare il p' sente decreto e di
farlo osservare come legge dello Stato.
Del Comando Supremo, 3 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE
Badoglio-Reale-Jung-Orlando

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. I/B)
Il Guardasigilli: Badoglio

P. C. C.

1998

Roma 20 Aprile 1943

00000000

Provvidenze a favore del personale
delle Sedi colpite dall'offesa
nemica

Agli ISPETTORI, ai DIRETTORI DI SEDE, ai DIRETTORI DELLE
CASE DI CURA e, per conoscenza, ai CAPI SERVIZIO, ai CAPI
DEGLI UFFICI AUTONOMI

A parziale modifica di quanto stabilito con circolare n.3059 P/14 del 21 gennaio c.a., relativa alle provvidenze a favore del personale delle Sedi colpite dall'offesa nemica, si dispone che, a decorrere dal 1° marzo 1943, l'indennità giornaliera di cui al 1° comma della citata circolare, sia concessa (aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia ragguagliata a trentesimi) nella seguente misura lorda:

Personale di ruolo:

[illegible]

Personale subalterno di ruolo:

Comesso principale o capi comesso	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Primi comessi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Comessi ed uscieri	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
"	20									
"	20									
"	16									

Personale straordinario o incaricato o assunto in sostituzione di richiamati o di elementi comunque assenti:

[illegible]

Accusato all'allegato 5

56



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

Circolare n. 46174 P./198

Roma, 24 agosto 1943.

Corso Umberto I, 239

OGGETTO: Provvidenze a favore del personale
delle sedi colpite dall'offesa nemica.

*Ai Capi Servizio
Agli Ispettori
Ai Capi degli Uffici autonomi
Ai Direttori di Sede
Ai Direttori delle Case di cura*

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare n. 9126/2694.1.3 g.30.2, ha impartito alcune norme per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, relativo alla corresponsione di speciali provvidenze a favore del personale delle Sedi colpite dall'offesa nemica. In applicazione di tali disposizioni e a completamento ed a parziale modifica delle norme impartite con le circolari n. 3859 P./14 del 21 gennaio 1943 e n. 9901 P./32 del 15 febbraio 1943, si precisa quanto segue:

A) Sovvenzione straordinaria.

Com'è noto, la sovvenzione straordinaria spetta solo al personale che abbia persone di famiglia conviventi ed a carico e che abbia disposto lo sfollamento dei familiari.

A tali effetti, si precisa che per familiari s'intendono il coniuge, i figli minorenni, le figlie maggiorenni, purchè siano nubili, e i figli maggiori purchè siano permanentemente inabili al lavoro, nonché i genitori, gli avi, i fratelli minori o, se maggiorenni, che siano permanentemente inabili al lavoro e le sorelle nubili. Restano esclusi tutti gli altri parenti ed affini. Per i genitori, i fratelli e le sorelle occorre che il carico sia prevalente; in nessun caso si considerano a carico le persone di famiglia — compresi i figli — le quali risultino provviste di redditi propri o di proventi di lavoro per importo superiore alle 200 lire nette mensili.

La sovvenzione spetta solamente se siano state trasferite *tutte* le persone di famiglia, eccezion fatta della moglie o di altri familiari, se essi non possano trasferirsi, in quanto, quali dipendenti da un Ente pubblico, abbiano obbligo di residenza. Il trasferimento di una parte dei componenti la famiglia non dà diritto alla sovvenzione.

Come risulta al quarto comma della circolare n. 3859 P./14, tale competenza può essere anticipata in ragione della metà su semplice richiesta degli interessati e senza presentazione di alcun documento, mentre l'altra metà viene corrisposta solo quando lo sfollamento sia stato effettuato. Se il dipendente, riscossa la prima parte della sovvenzione, non effettua entro un mese il trasloco della famiglia, la somma corrisposta dovrà essere recuperata in rate mensili di importo pari al quinto dello stipendio netto.

La sovvenzione non spetta al personale che, alla data dell'ordine di sfollamento, sia già autorizzato a risiedere fuori del comune ove è la sede di servizio, ed essa viene corrisposta solo se il trasferimento avvenga dopo che è stato impartito l'ordine di sfollamento dall'Autorità. Per i comuni di Milano, Torino, Genova, Napoli e Savona è dovuta per tutti i trasferimenti avvenuti dopo il 30 settembre 1942.

La sovvenzione compete anche al personale, in servizio nei centri per i quali sia intervenuto lo sfollamento, che sia inviato in missione fuori residenza purchè, s'intende, ricorrano le altre condizioni richieste per aver diritto ad essa.

198

B) Indennità giornaliera.

L'indennità giornaliera spetta al personale in attività di servizio; sono esclusi, quindi, da essa coloro che sono in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, in congedo straordinario retribuito o non, gli assenti ingiustificati e comunque coloro che sono assenti senza retribuzione. È ammessa un'eccezione per il personale assente per malattia e solo per il primo mese di assenza; a decorrere dall'inizio del secondo mese di assenza anche a tale personale deve essere sospesa la corrispondenza dell'indennità.

L'esclusione non riguarda, però, il personale assente per ferite o lesioni riportate a causa di servizio o di offese belliche.

Per i salariati retribuiti per tutti i giorni dell'anno l'indennità compete per i giorni festivi compresi fra due giornate lavorative di presenza in servizio e per essi si riduce proporzionalmente nei casi in cui venga corrisposta una retribuzione ridotta per aver dato la loro opera solo alcune ore della giornata e non per l'intero orario di lavoro.

Al personale al quale, prima dell'ordine di sfollamento della località di servizio, è stata data l'autorizzazione di risiedere in località diversa, non è dovuta l'indennità se si tratta di:

- a) personale celibe, nubile o vedovo senza persone conviventi ed a carico;
- b) personale femminile coniugato senza persone di famiglia conviventi ed a carico;
- c) personale maschile con moglie dipendente da un Ente pubblico senza altre persone di famiglia conviventi ed a carico.

Per gli altri dipendenti, l'indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

In caso di invio in missione, bisogna distinguere:

I) personale in servizio in località soggette ad offesa nemica che viene inviato in missione in altra sede, *soggetta o non ad offesa nemica*.

Se la missione si compie nella stessa giornata, e, quindi, senza pernottamento, ha in ogni caso diritto all'indennità giornaliera, sempreché, s'intende, concorrano tutte le altre condizioni.

Se la missione implica il pernottamento *non* spetta tale indennità se si tratta di:

- a) personale celibe, nubile o vedovo senza persone conviventi ed a carico;
- b) personale femminile coniugato senza persone di famiglia conviventi ed a carico;
- c) personale maschile con moglie dipendente da un Ente pubblico senza altre persone di famiglia conviventi ed a carico;

II) personale in servizio in sedi *non* soggette a sfollamento che viene inviato in missione in località sottoposte ad offesa nemica. A tale personale *non* compete mai l'indennità giornaliera di sfollamento.

Fermo restando il principio che *non compete in nessun caso la indennità giornaliera al personale richiamato che usufruisca del trattamento economico di guerra — intero o ridotto — previsto dal R. decreto legge 19 maggio 1941, n. 583*, la concessione dell'indennità stessa al personale richiamato che non si trovi nelle condizioni di cui sopra, è regolata dalle seguenti disposizioni:

- 1) *Personale richiamato che sia celibe o vedovo senza persone conviventi ed a carico o ammogliato con moglie dipendente da Ente pubblico e senza altre persone a carico.*

Ha diritto all'indennità giornaliera, che sarà sospesa dopo trascorsi due mesi dall'ultima offesa bellica, solo se presta servizio militare in località da sfollare che sia anche sede dell'ufficio civile. Quindi, ad esempio, un impiegato celibe della Sede di Genova che presta servizio militare a Genova ha diritto all'indennità, mentre lo stesso impiegato non ne avrebbe diritto se prestasse servizio militare — ad esempio — a Milano.

- 2) *Personale richiamato avente persone di famiglia a carico.*

Se tale personale effettua il trasferimento di *tutte* le persone di famiglia gli compete l'indennità a tempo indeterminato; se invece non ha trasferito la famiglia gli compete l'indennità fino

a due mesi dopo l'ultima offesa *Calca, a condizione che presti servizio nella stessa sede del servizio civile* (ad esempio: impiegato della Sede di Genova che presta servizio militare a Genova).

Qualora il personale richiamato abbia diritto all'indennità giornaliera a sensi delle disposizioni di cui sopra, dall'importo di essa dovrà detrarsi l'ammontare del premio speciale (pari ad 1/4 del soprassoldo di operazioni) stabilito dalla legge 24 marzo 1942, n. 399, se tale premio gli viene corrisposto dall'Autorità militare. A tale scopo, il personale che si trova in condizioni di poter beneficiare dell'indennità, sarà invitato a presentare una dichiarazione attestante se percepisce il premio di cui sopra e — in caso affermativo — il relativo ammontare lordo.

C. Trattamento economico in caso di spostamento dell'ufficio in altro comune.

Qualora l'ufficio, in conseguenza delle offese belliche, si sposti in altro comune, deve cessare nei confronti del personale la corresponsione dell'indennità giornaliera. Ad esso spetta, invece, oltre alle normali indennità di trasferimento, l'indennità di missione per i primi due mesi, *a condizione, però, che si trasferisca effettivamente nel comune dove si è spostato l'ufficio.*

Al dipendente che non effettui tale trasferimento, ma si rechi quotidianamente nel comune sede dell'ufficio per il servizio, non deve essere, invece, corrisposta l'indennità di missione per i primi due mesi.

Mentre alla liquidazione ed al pagamento di tale indennità provvederanno direttamente gli uffici periferici, la liquidazione dell'indennità di trasferimento sarà effettuata da questa Direzione Generale, su presentazione della parcella documentata.

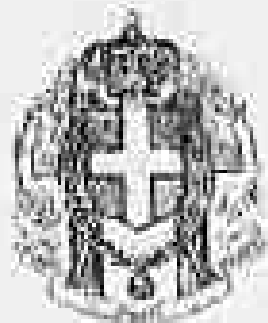
* * *

Le disposizioni sul trattamento economico da effettuare al personale delle sedi colpite dall'offesa nemica si applicano anche in favore del personale giornaliero, il quale, agli effetti dell'assegnazione dell'indennità giornaliera, deve essere equiparato al personale f. r. di 3°, 4°, 5° e 8° gruppo (indennità L. 20 lorde). Per tale personale, la sovvenzione sarà computata sulla base di 25 giornate di retribuzione, aumentata di 1/10 per ogni persona di famiglia in più oltre la prima, convivente ed a carico.

Le disposizioni di cui alla presente circolare hanno effetto retroattivo, per cui i dirigenti sono autorizzati ad effettuare gli opportuni congruagli per le somme eventualmente corrisposte in meno al personale. Non sarà, invece, provveduto al recupero delle somme che risultassero corrisposte in più *alla data della presente circolare*, in seguito ad applicazione delle disposizioni precedentemente in vigore contrastanti con le presenti, tranne per ciò che riguarda la metà della sovvenzione straordinaria eventualmente anticipata, che deve sempre essere recuperata qualora non abbia avuto luogo il trasferimento delle persone di famiglia.

IL DIRETTORE GENERALE
FERRARIO

c.c.



Allegato G

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Cost. Cass. di Roma di Rio.
Servizio Provveditorato
OSPEDALE SANATORIALE
"FRANCESCO CRISTOFARI"
Ufficio I° Sez. I°
REPARTO

N. 1880430 G.C.C.
RISERVATA

COPIA

Mod. C.C. 505

Napoli 31 dicembre 1942 -XXI°
LOCALITÀ CAMALDOLI

Risposta alla lettera del

Servizio

Ufficio

Sezione

OGGETTO

Premio di presenza al personale sanitario impiegatizio e salariato

Il Direttore Sanitario dell'Ospedale Sanatoriale dell'I.N.F.P.S.

N a p o l i

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2 dicembre u.s., ha deliberato la concessione di uno speciale premio trimestrale di presenza a favore del personale che abbia dato un buon rendimento e che, quando ne sia stato richiesto, abbia prestato servizio in ore straordinarie.

La concessione di tale premio resta disciplinata dalle seguenti norme:

- A-) Ai Direttori Sanitari, agli incaricati con funzioni corrispondenti, al Dirigente della Farmacia Centrale di Roma ed ai dirigenti delle Aziende agrarie, in luogo del premio di presenza, potrà essere concesso, a mio giudizio, in relazione al merito di ciascuno ed in ciascun trimestre, uno speciale compenso, alla liquidazione del quale provvederà questa Direzione Generale.
- B-) Il premio trimestrale di presenza da corrispondere al personale del ruolo sanitario, di farmacia di laboratorio ed infermieristico diplomato, deve essere calcolato in rapporto al numero delle giornate di lavoro con effettiva presenza in servizio-tenendo presente che per ciascun periodo non possono essere retribuite più di 75 giornate- sulla base dei seguenti compensi mensili:
- a-) Medici primari di I° e di II° classe ed incaricati provvisori con funzioni corrispondenti L. 8.- lorde
 - b-) Medici aiuto ed incaricati provvisori con funzioni corrispondenti L. 7,50 - lorde
 - c-) Medici assistenti di ruolo e fuori ruolo e farmacisti L. 7.- - lorde

nt.

./.

1995

in duplice copia, con le seguenti indicazioni:

- 1°) numero d'ordine
- 2°) nominativo - in ordine alfabetico - dei dipendenti in forza alla fine del trimestre, aventi o non aventi diritto al premio
- 3°) qualifica
- 4°) numero delle giornate lavorative in cui il dipendente non ha dato le sue prestazioni nel trimestre al quale il premio si riferisce
- 5°) numero delle giornate o delle ore assegnate
- 6°) premio lordo di presenza
- 7°) premio netto (che si ricava moltiplicando per 90.02 il lordo e dividendo per 100)
- 8°) firma per quietanza del percipiente.

In calce al prospetto di liquidazione del premio, relativo al personale di cui alla lettera C), dovrà essere posto in evidenza il numero massimo di ore che potevano essere assegnate in relazione al numero dei dipendenti in servizio ed il totale di quelle effettivamente assegnate.

Una copia dei prospetti sarà trattenuta a corredo del mandato di pagamento, e l'altra sarà trasmessa a questa Direzione Generale - Servizio Gestione Case di Cura e Ricovero che si riserva di effettuare gli opportuni riscontri.

E) Al personale salariato delle istituzioni sanitarie, sia definitivo che provvisorio, che presti effettivo servizio, sarà corrisposto, alla fine di ciascun mese, un premio di presenza e di rendimento calcolato sulla base di £. 4.= per ogni giornata in cui sia stato corrisposto, nel mese stesso, l'intero salario.

Il premio, quindi, non compete per le giornate di assenza dal servizio a qualunque causa dovute, e, qualunque sia il trattamento economico spettante durante l'assenza.

E' da fare eccezione per le sole giornate in cui un dipendente abbandona il servizio in conseguenza di infortunio sul lavoro per le quali anche se non sia stato interamente compiuto il normale orario di servizio, compete, a termini di legge, l'intero salario.

In ogni caso i salariati licenziati a norma dell'art.39 del Regolamento per il personale salariato, per motivi disciplinari e per scarso rendimento sono esclusi dalla concessione del premio per il mese in corso.

Sul premio di presenza va operata soltanto la trattenuta del 2% per contributo straordinario sui salari.

Il pagamento del premio al personale salariato sarà effettuato con appositi ruoli paga di colore bianco e verde, a seconda che si tratti di personale soggetto o meno all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

In caso di infortunio di personale soggetto all'assicurazione anzidetta il salario giornaliero da denunciare all'I.N.A.I.L. sarà maggiorato; oltre che dall'assegno straordinario di guerra, anche di £.4.= importo del premio di presenza.

Peraltro, l'indennità integrativa di cui all'art.10 del Regolamento sarà liquidata sulla base del salario giornaliero maggiorato del solo assegno di guerra.

70) premio netto (che si ricava moltiplicando per 90.02 il lordo e dividendo per 100)

o) firma per quietanza del percipiente.

In calce al prospetto di liquidazione del premio, relativo al personale di cui alla lettera C), dovrà essere posto in evidenza il numero massimo di ore che potevano essere assegnate in relazione al numero dei dipendenti in servizio ed il totale di quelle effettivamente assegnate.

Una copia dei prospetti sarà trattenuta a corredo del mandato di pagamento, e l'altra sarà trasmessa a questa Direzione Generale - Servizio Gestione Case di Cura e Ricovero che si riserva di effettuare gli opportuni riscontri.

B) Al personale salariato delle istituzioni sanitarie, sia definitivo che provvisorio, che presti effettivo servizio, sarà corrisposto, alla fine di ciascun mese, un premio di presenza e di rendimento calcolato sulla base di L. 4.= per ogni giornata in cui sia stato corrisposto, nel mese stesso, l'intero salario.

Il premio, quindi, non compete per le giornate di assenza dal servizio a qualunque causa dovute, e, qualunque sia il trattamento economico spettante durante l'assenza.

E' da fare eccezione per le sole giornate in cui un dipendente abbandona il servizio in conseguenza di infortunio sul lavoro per le quali anche se non sia stato interamente compiuto il normale orario di servizio, compete, a termini di legge, l'intero salario.

In ogni caso i salariati licenziati a norma dell'art.39 del Regolamento per il personale salariato, per motivi disciplinari e per scarso rendimento sono esclusi dalla concessione del premio per il mese in corso.

Sul premio di presenza va operata soltanto la trattenuta del 2% per contributo straordinario sui salari.

Il pagamento del premio al personale salariato sarà effettuato con appositi ruoli paga di colore bianco e verde, a seconda che si tratti di personale soggetto o meno all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

In caso di infortunio di personale soggetto all'assicurazione anzidetta il salario giornaliero da denunciare all'I.N.A.I.L. sarà maggiorato; oltre che dall'assegno straordinario di guerra, anche di L.4.= importo del premio di presenza.

Peraltro, l'indennità integrativa di cui all'art.10 del Regolamento sarà liquidata sulla base del salario giornaliero maggiorato del solo assegno di guerra.

Le presenti disposizioni hanno efficacia dal 1° ottobre 1942; si provvederà pertanto al più presto al pagamento dei compensi relativi all'ultimo trimestre del corrente anno.

Sono esclusi dalla concessione del premio i salariati, sia fissi che giornalieri delle aziende agricole.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Balducci

- d) Laureati in medicina praticanti £. 5.= lorde
 e) Infermiere professionali e tecnici di laboratorio " 5.= "

Ai fini della determinazione delle giornate di effettiva presenza in servizio è necessario che gli assistenti, i farmacisti ed i laureati praticanti abbiano compiuto l'orario antimeridiano e pomeridiano in base alle necessità di servizio, che i medici primari ed i medici aiuto oltre aver compiuto l'orario antimeridiano abbiano concorso ad effettuare - se del caso con turni preordinati - la contro visita pomeridiana ed abbiano, se richiesti dal direttore, prestato i servizi pomeridiani in relazione alle esigenze di servizio, che le infermiere professionali e gli assistenti tecnici abbiano compiuto l'orario antimeridiano e pomeridiano.

C) Il premio trimestrale di presenza da corrispondere al personale del ruolo economi, alle maestre insegnanti e dalle maestre vigilatrici dev'essere calcolato in base ai seguenti compensi orari lordi:

1°) Personale del ruolo di economato	 £. 5.= lorde
2°) Maestre insegnanti fornite del titolo di studio equipollente a quello di scuola media superiore (comuni non più di 499.999 abitanti)	 " 4.= "
(Comuni fino a 499.999 abitanti)	 " 3.00 "
3°) Maestre vigilatrici fornite del titolo di studio equipollente a quello di scuola media inferiore (Comuni non più di 499.999 abitanti)	 " 3.90 "
(Comuni fino a 499.999 abitanti)	 " 3.40 "

Per il restante personale impiegatizio di 2° e di 3° categoria, ausiliario e subalterno e per il personale fuori ruolo, anche se assunto in sostituzione di richiamati alle armi, il premio trimestrale di presenza deve essere calcolato in base ai compensi orari approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8 aprile 1942.

Il premio deve essere concesso a giudizio dei dirigenti in proporzione all'operosità ed al rendimento dati nel trimestre, ne può essere in ogni caso superiore all'importo del compenso corrispondente a 90 ore di lavoro straordinario per ciascun dipendente; il massimo di 90 ore si riduce di tre ore o di un'ora e mezzo per ciascuna assenza dall'ufficio rispettivamente di una intera o di una mezza giornata lavorativa a qualsiasi causa dovuta.

Il personale non ritenuto meritevole, sarà escluso dal premio.

In ciascun trimestre il numero delle ore complessivamente assegnate non deve superare il prodotto che si ottiene moltiplicando per 75 il numero dei dipendenti in servizio alla scadenza del trimestre.

D) Codesta Direzione provvederà alla liquidazione ed al pagamento del premio al proprio personale, tenendo presente che tale pagamento

1993

Al fine della determinazione dell'importo di ogni fetta di presenza in servizio è necessario che gli assistenti, i farmacisti ed i laureati praticanti abbiano compiuto l'orario antimeridiano e pomeridiano in base alle necessità di servizio, che i medici primari ed i medici aiuto oltre aver compiuto l'orario antimeridiano abbiano concorso ad effettuare - se del caso con turni preordinati - la contro visita pomeridiana ed abbiano, se richiesti dal direttore, prestato i servizi pomeridiani in relazione alle esigenze di servizio, che le infermiere professionali e gli assistenti tecnici abbiano compiuto l'orario antimeridiano e pomeridiano.

C) Il premio trimestrale di presenza da corrispondere al personale del ruolo economi, alle maestre insegnanti e dalle maestre vigilatrici dev'essere calcolato in base ai seguenti compensi orari lordi:

- | | | |
|---|--------|-------|
| 1°) Personale del ruolo di economato | £. 5.- | lorde |
| 2°) Maestre insegnanti fornite del titolo di studio equipollente a quello di scuola media superiore (Comuni non più di 499.999 abitanti) | " 4.- | " |
| (Comuni fino a 499.999 abitanti) | " 3.00 | " |
| 3°) Maestre vigilatrici fornite del titolo di studio equipollente a quello di scuola media inferiore (Comuni non più di 499.999 abitanti) | " 3.90 | " |
| (Comuni fino a 499.999 abitanti) | " 3.40 | " |

Per il restante personale impiegatizio di 2° e di 3° categoria, ausiliario e subalterno e per il personale fuori ruolo, anche se assunto in sostituzione di richiamati alle armi, il premio trimestrale di presenza deve essere calcolato in base ai compensi orari approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8 aprile 1942.

1993

Il premio deve essere concesso a giudizio dei dirigenti in proporzione all'operosità ed al rendimento dati nel trimestre, ne può essere in ogni caso superiore all'importo del compenso corrispondente a 90 ore di lavoro straordinario per ciascun dipendente; il massimo di 90 ore si riduce di tre ore o di un'ora e mezzo per ciascuna assenza dall'ufficio rispettivamente di una intera o di una mezza giornata lavorativa a qualsiasi causa dovuta.

Il personale non ritenuto meritevole, sarà escluso dal premio.

In ciascun trimestre il numero delle ore complessivamente assegnate non deve superare il prodotto che si ottiene moltiplicando per 75 il numero dei dipendenti in servizio alla scadenza del trimestre.

D) Codesta Direzione provvederà alla liquidazione ed al pagamento del premio al proprio personale, tenendo presente che tale pagamento dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data di scadenza di ciascun trimestre ed attenendosi alle seguenti disposizioni:

I) Il premio dovrà essere pagato a trimestre posticipato, a decorrere da quello iniziatosi il 1° ottobre 1942; il primo pagamento, dovrà essere effettuato non oltre il 15 gennaio 1943.

II) per la liquidazione del premio, dovranno essere compilati - di stintamente per il personale di cui alle lettere B) e C) due prospetti

./.

Allegato H

ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede Centrale ROMA

ISPETTORE

per la Campania e le Calabrie

N. San. 1-3032

Napoli 5/10/1943

Oggetto

Compensi orari per lavoro straordinario

Sig. DIRETTORE ISTITUTO SANATORIALE

"Principi di Piemonte"

NAPOLI

I compensi orari per il lavoro straordinario sono elevati alle
misure seguenti:

Personale di ruolo

- | | |
|--|---------|
| a) gradi 1° | L. 6.40 |
| b) " 9° al 6° della 3ª categoria | " 6.70 |
| c) 2ª categoria, economo di 1ª-2ª e 3ª
classe, farmacista, vice economo,
aiutante di economo | " 7.30 |
| d) grado 0° al 5° della 1ª categoria | " 8.00 |
| e) personale ausiliario | " 5.10 |
| f) personale subalterno | " 4.70 |

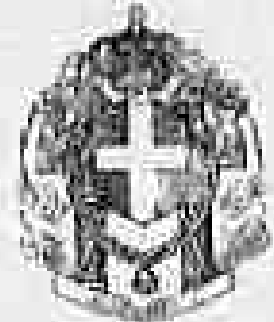
Personale fuori ruolo

- | | |
|----------------|--------|
| 1° gruppo | " 6.50 |
| 2° gruppo | " 5.00 |
| 3° e 4° gruppo | " 5.00 |
| 5° e 6° " | " 3.00 |
| 7° gruppo | " 4.00 |
| 8° gruppo | " 5.00 |

Applicherete da 1 luglio u.s. i compensi suddetti, con riserva di congruaggio per eventuali ulteriori determinazioni della Direzione Generale circa la decorrenza degli aumenti in oggetto.

L'ISPETTORE

Petracchi

Allegato I

COPIA

Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE ROMA

OSPEDALE SANATORIALE
"PRINCIPI DI PIEMONTE"

REPARTO

N. Sa; . I- 3033-

Napoli 6/10/943
LOCALITÀ CAMALDOLI

Risposta alla lettera del

Servizio

Ufficio

Sezione

OGGETTO

Premio di presenza.-

M sig. DIRETTORE ISTITUTO SANATORIALE
"PRINCIPI DI PIEMONTE"

N A P O L I

Le norme relative alla concessione del premio di presenza sono state revisionate.

A modifica per tanto delle circolari 2375549 del 23 dicembre 942 e 2301291 dell'11 gennaio, è stato disposto:

a) L'erogazione del premio sarà effettuata a mese anziché a trimestre.

b) L'importo del premio è stabilito nella misura pari a 30 ore mensili di lavoro straordinario, da calcolarsi in base alla nuova misura dei compensi orari per prestazioni straordinarie di cui a mia lettera in data odierna.

c) La determinazione del numero delle ore da attribuire ai singoli dipendenti è devoluta ai Direttori, ~~1094~~ ¹⁰⁹⁴ decideranno in relazione al merito e al rendimento offerti dai singoli dipendenti nel mese al quale il premio si riferisce.
E' pertanto abolito il sistema della riduzione tassativa ed aritmetica di tre ore per ogni assenza.

Per i gradi direttivi la misura del premio di presenza è così stabilita:

L.2	270	mensili	nette	per	il	grado	5°
"	300	"	"	"	"	1	gradi 4° e 3°
"	330	"	"	"	"	"	2° e 1°

./.

Nella risposta indicare: Reparto, numero e data della presenza

8

COPIA

8

Applicherete le anzidette disposizioni a far tempo dal 1° Mu=
glio c.a.;, salvo conguaglio per eventuali ulteriori determinazio=

ni della Direzione Generale circa la decorrenza stessa.

L'ISPETTORE

allegato L

LETTERA CIRCOLARE N°.35686 P. Riservata - All.1
del 24 Giugno 1943

OGGETTO: Concessione del premio di operosità 1943.

Presentata dalla locale Sede Provinciale dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale

1990

Alligato Ly

ISTITUTO NAZIONALE [REDACTED]
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

NORME

per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed
il trattamento economico del personale straordinario

Secondo il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 febbraio 1938-XVI e le modificazioni apportate alla data del 18 febbraio 1942-XX



ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

NORME

per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed
il trattamento economico del personale straordinario

*Secondo il testo approvato dal Consiglio di Amministra-
zione nella seduta del 18 febbraio 1948-XVI e le modi-
ficazioni apportate alla data del 18 febbraio 1942-XX*

1988

Classificazione del personale fuori ruolo.

Art. 1.

Il personale fuori ruolo dipendente dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale è distinto in:

- a) Personale incaricato;
- b) Personale straordinario.

Il personale incaricato è quello a cui viene conferito l'esercizio di mansioni di carattere tecnico o professionale, per le quali non esistono i corrispondenti posti nei ruoli organici o, comunque, non sia possibile provvedere mediante assunzione di personale di ruolo o di personale straordinario.

Il personale straordinario è assunto in via temporanea per la copertura di posti resisi vacanti nei ruoli organici o per l'espletamento di lavori di carattere eccezionale (1).

Il rapporto d'impiego del personale fuori ruolo è regolato dalle norme del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella Legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche, integrate dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Ammissione in servizio.

Art. 2.

Il conferimento degli incarichi e l'assunzione in servizio del personale straordinario sono autorizzati dal Comitato Esecutivo e disposti dal Direttore Generale nei limiti di tale autorizzazione.

In casi di provata urgenza, su proposta del Direttore Generale, l'autorizzazione a conferire gli incarichi o ad assumere personale straordinario può essere data dal Presidente dell'Istituto il quale ne riferisce alla prima successiva seduta del Comitato Esecutivo.

(1) L'attuale comma terzo dell'art. 1 ha modificato, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 1940-XVIII, il seguente comma: « Il personale straordinario è assunto in via temporanea per la copertura di posti resisi vacanti nei ruoli organici e per l'espletamento di lavori di carattere eccezionale ».

Art. 3.

I requisiti per essere ammessi in servizio fuori ruolo sono:

1° essere cittadino italiano;

1-bis appartenere alla razza ariana (1);

2° avere età non inferiore ai 18 anni — ai 21 se trattasi di infermiere professionali — e non superiore ai 35 anni compiuti, salvo le disposizioni di favore stabilite per legge. Il limite massimo di età potrà essere superato nel caso di conferimento di incarichi (2);

3° avere sempre tenuto buona condotta;

5° essere di sana e robusta costituzione fisica, da accertarsi, ove occorra, a giudizio dell'Amministrazione, da un Sanitario di fiducia dell'Amministrazione stessa;

6° essere in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 5 per il personale straordinario, e di quelli volta a volta richiesti dall'Amministrazione, per il personale incaricato.

Il personale femminile ed il personale tecnico di laboratorio, di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 5 (comma 3°), dovrà inoltre superare un esperimento pratico di idoneità.

Art. 4 (3).

(Abrogato)

Trattamento economico.

Art. 5.

La retribuzione del personale incaricato viene stabilita di volta in volta in relazione alla importanza delle mansioni affidate al personale stesso.

(1) Il n. 1-bis è stato inserito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 1939-XVII.

(2) L'attuale n. 2 ha modificato, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 agosto 1941-XIX, il seguente: «avere età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 35 anni compiuti, salvo le disposizioni di favore stabilite per legge. Tali limiti massimi di età potranno essere superati nel caso di conferimento di incarichi».

(3) Il seguente art. 4 è stato abrogato per deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 1941-XX: «Il personale straordinario, qualora non partecipi ai concorsi indetti dall'Istituto, è licenziato nei modi stabiliti dall'art. 12».

La retribuzione del personale straordinario è stabilita nella tabella annessa.

Agli effetti della retribuzione, il personale straordinario è suddiviso nei seguenti gruppi:

1° Personale in possesso di diploma di laurea o di titolo equipollente, con mansioni corrispondenti a quelle della categoria 1° del personale di ruolo;

2° Personale in possesso di diploma di scuola media di secondo grado o di titolo equipollente, con mansioni corrispondenti a quelle della categoria 2° del personale di ruolo o a quelle di Aiutante di economato di ruolo o di Vice economo di ruolo degli Istituti Sanitari;

3° Personale in possesso del diploma di abilitazione magistrale o di licenza di scuola magistrale inferiore, con mansioni, rispettivamente, di maestro insegnante o di maestra vigilatrice;

4° Personale in possesso di diploma di scuola media di primo grado o di titolo equipollente, con mansioni corrispondenti a quelle della categoria 3° del personale di ruolo;

5° Personale femminile in possesso del diploma di scuola media di primo grado o di titolo equipollente, con mansioni di dattilografa o di steno-dattilografa;

6° Personale in possesso del diploma di scuola media di primo grado o di titolo equipollente, con mansioni di tecnico di laboratorio;

7° Personale in possesso del certificato di adempimento dell'obbligo scolastico, con mansioni corrispondenti a quelle del personale subalterno di ruolo;

8° Personale in possesso del diploma professionale di infermiere, per mansioni di infermiere corrispondenti a quelle del personale infermieristico diplomato di ruolo.

A tutto il personale fuori ruolo è inoltre corrisposto, alla fine di ogni mese, un assegno per « aggiunta di famiglia » nella misura stabilita dallo Stato per i propri dipendenti fuori ruolo.

Al personale femminile provvisorio del gruppo 5° che disimpegna normalmente funzioni per le quali occorrono preparazione ed attitudini particolari (bibliotecarie, disegnatrici, traduttrici, stenografe) può essere concesso un assegno « ad personam », senza effetto nei riguardi del trattamento di quiescenza, compreso fra un minimo di L. 50 ed un massimo di L. 150 mensili nette (1).

(1) Integrazione apportata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 18 febbraio 1942-XX.

Art. 6.

Alla fine di dicembre di ogni anno è corrisposta al personale fuori ruolo una seconda mensilità di retribuzione, oltre quella normale, in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato durante l'anno, computandosi come servizio effettivo le assenze per causa di malattia.

La seconda mensilità di fine d'anno è ridotta:

- a) a due terzi per coloro che nell'anno risultino puniti col richiamo scritto;
- b) alla metà per coloro che nell'anno risultino puniti con la censura scritta.

Sulla seconda mensilità si applica, in quanto sia dovuta, la ritenuta del contributo di previdenza. Nei casi di riduzione previsti al comma precedente, la ritenuta per contributo di previdenza è calcolata in base all'intero ammontare della mensilità.

Art. 7.

Al personale fuori ruolo degli Istituti Sanitari con diritto al vitto ed alloggio, può essere corrisposta l'indennità sostitutiva, nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo.

Detta indennità non è dovuta in caso di rinuncia da parte del personale.

Art. 8.

Al personale femminile fuori ruolo è concesso il pagamento integrale della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.

Art. 9.

Il personale maschile fuori ruolo che, previa autorizzazione della Direzione Generale, presti servizio militare per conseguire avanzamenti di grado, è considerato in congedo straordinario e gode della normale retribuzione soltanto per il primo mese di assenza.

Art. 10.

Dopo due anni di effettivo servizio, il personale fuori ruolo è iscritto al Fondo di Previdenza, al quale deve essere versato un contributo costituito di una quota a carico del personale stesso e di

*Abrogato
dal Com. Esecutivo
del 22/12/62*

una quota a carico dell'Amministrazione, nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo.

Il contributo di cui al comma precedente non è dovuto:

- ~~a) sulle competenze accessorie (vitto e alloggio);~~
- b) sugli assegni « ad personam »;
- c) sull'aggiunta di famiglia.

vedi disp. con. 23-12-902

Sanzioni disciplinari - Cessazione dal servizio.

Art. 11.

Al personale fuori ruolo possono essere inflitte dal Direttore Generale le seguenti punizioni:

- a) il richiamo scritto che si applica per negligenza, o per lievi mancanze nell'adempimento dei doveri di ufficio, o per assenza non giustificata dall'ufficio, non superiore a due giorni;
- b) la censura scritta che si applica per recidiva nelle mancanze per le quali nello stesso anno sia stato già applicato il richiamo scritto, o per contegno scorretto verso i superiori, i sanitari, i colleghi, i dipendenti, gli infermi ed il pubblico.

Art. 12.

Indipendentemente dalle punizioni previste nell'articolo precedente, il personale fuori ruolo può essere licenziato in qualsiasi momento, con decisione del Direttore Generale.

L'Amministrazione non ha l'obbligo di rendere noti i motivi del licenziamento.

Art. 13.

Il personale fuori ruolo che, senza giustificati motivi, si assenti per tre giorni consecutivi dal lavoro è considerato dimissionario.

Art. 14.

Nel caso di licenziamento in tronco previsto dalle norme legislative sul contratto d'impiego privato, e nel caso di cui all'articolo precedente, al personale fuori ruolo inserito al Fondo di Previdenza spetta soltanto il rimborso delle quote di contributo versate dall'impiegato, dedotto l'importo della quota parte del contributo di assicurazione obbligatoria.

In caso di dimissioni volontarie al personale fuori ruolo viene liquidato il fondo di previdenza in misura pari alla somma versata dall'impiegato e ad una eguale somma versata dall'Amministrazione, dedotto l'importo della quota parte del contributo di assicurazione obbligatoria.

Al personale licenziato non per motivi disciplinari e al personale femminile che rassegna le dimissioni per contrarre matrimonio spetta l'intero fondo di previdenza, qualora esso risulti superiore all'indennità di licenziamento prevista dall'art. 10 del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825.

Al personale di cui al comma precedente è inoltre corrisposta l'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'articolo surricordato (1).

Congedi.

Art. 15.

Il personale fuori ruolo fruisce di un permesso annuale, senza privazione dello stipendio, della durata di:

- a) 30 giorni per il personale in servizio da oltre 10 anni;
- b) 20 giorni per il personale con oltre tre anni e fino a dieci anni di servizio;
- c) 15 giorni per il personale con oltre sei mesi e fino a tre anni di servizio;
- d) 8 giorni per il personale con almeno quattro mesi di servizio.

Art. 15 bis (2).

Durante lo stato di guerra, il Direttore Generale ha facoltà di ridurre i periodi di permesso annuale previsti dall'art. 15 delle presenti « Norme » con suo procedimento di carattere generale.

(1) Le disposizioni della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 agosto 1941-XIX (vedi in Appendice), che sostituisce la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 1941-XIX, sono estese al personale femminile di cui a questo art. 14, 3° comma, ferma restando la misura del trattamento previsto. Le disposizioni stesse modificano l'ultimo comma del predetto art. 14.

(2) Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 1941-XIX.

Disposizioni transitorie.**Art. 16.**

Il personale fuori ruolo che all'entrata in vigore delle presenti norme gode di una retribuzione superiore a quella indicata per il rispettivo gruppo nelle tabelle annesse, conserva la differenza fra le due retribuzioni come « assegno ad personam », non computabile agli effetti della iscrizione al Fondo di Previdenza.

Art. 17.

Il personale maschile non in possesso del titolo di studio prescritto, o assunto in età superiore a quella stabilita e trattenuto in seguito all'abolizione della categoria dei cottimisti, verrà mantenuto in servizio come impiegato straordinario del gruppo 3°.

Art. 18.

Il personale femminile, assunto prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, è mantenuto in servizio anche se non in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3.

TABELLA

RETRIBUZIONE DEL PERSONALE STRAORDINARIO

G R U P P I	In servizio presso Comuni con più di 500.000		In servizio in Comuni con meno di 500.000 abt.	
	Nominale	Annua lorda	Nominale	Annua lorda
1° Gruppo	10.977,13	12.582 —	10.380,86	11.898,72
2° Gruppo	9.795,49	11.227,68	9.063,63	10.389 —
3° e 4° Gruppo	8.478 —	9.717,84	7.985,95	9.151,52
5° Gruppo	6.244,68	7.418,64	5.875,20	6.979,56
6° Gruppo	5.875,20	6.979,56	5.875,20	6.979,56
7° Gruppo	6.979,68	8.291,76	6.979,68	8.291,76
8° Gruppo	3.960 —	4.704,48	3.960 —	4.704,48

Al personale dei Gruppi 6° ed 8°, vengono inoltre concessi il vitto e l'alloggio gratuiti presso l'Istituto Sanitario nel quale prestano servizio.

0932

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPENDICE

1983

APPENDICE

Sistemazione del personale straordinario ed ampliamento dei ruoli organici.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'8 maggio 1940-XVIII, ha adottato la seguente deliberazione:

Art. 1.

Sono aumentati di mille posti complessivamente gli organici del personale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Il Comitato Esecutivo procederà alla ripartizione dei posti, di cui al comma precedente, nelle varie categorie, ruoli e gradi in rapporto alle effettive esigenze permanenti degli uffici centrali e periferici.

Art. 2.

È istituito un « Ruolo temporaneo del personale di terza categoria delle gestioni speciali », comprendente tanti posti di grado iniziale quanti ne occorrano per la nomina in ruolo, con le modalità di cui all'art. 3 della presente deliberazione, del personale straordinario.

I posti di cui al comma precedente hanno carattere transitorio e saranno diminuiti, fino ad esaurimento, per effetto del riassorbimento nei ruoli permanenti degli impiegati collocati nel predetto Ruolo temporaneo.

Art. 3.

Il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente — sentita la Commissione per il Personale — provvederà a nominare in ruolo, nel grado iniziale della terza categoria e nei posti temporaneamente istituiti ai sensi dell'art. 2 della presente deliberazione, gli impiegati

straordinari dipendenti dall'Istituto alla data del 30 giugno 1940-XVIII, che abbiano i seguenti requisiti:

a) che per almeno due anni, alla data suindicata, abbiano prestato lodevole effettivo servizio, espletando mansioni amministrative presso gli uffici centrali o periferici. A tale fine sono considerate come servizio effettivo le interruzioni del rapporto con diritto alla conservazione del posto. Non sono ammesse altre riduzioni del periodo di effettivo servizio ai fini della sistemazione in ruolo;

b) che risultino in possesso del titolo di studio minimo richiesto dal Regolamento per il Personale 18 febbraio 1938-XVI per l'ammissione nella categoria d'ordine, nonché dei requisiti generali richiesti dal Regolamento medesimo; per il personale maschile straordinario assunto anteriormente al 30 giugno 1938-XVI, con esclusione del personale subalterno di cui all'art. 5-bis istituito con deliberazione 25 ottobre 1940-XVIII, si può peraltro prescindere dal possesso dei requisiti del titolo di studio e del limite massimo di età purché non abbia superato il 55° anno; eguale deroga al solo requisito dell'età è ammessa per il personale salariato assunto anteriormente al 30 giugno 1940-XVIII che espliciti mansioni impiegate, assimilabili a quelle amministrative, presso le Case di cura dell'Istituto ed in cui favore il periodo di continuativo e lodevole servizio prestato come salariato può essere computato utile ai fini della suddetta sistemazione (1).

c) che siano stati classificati, nell'ultimo anno per il quale sono state date le note di qualifica, con giudizio non inferiore al «buono», purché per i periodi precedenti abbiano riportato almeno la qualifica di «sufficiente».

Tali nomine dovranno avere una decorrenza posteriore a quelle dei candidati risultati vincitori ed idonei nel concorso interno per 150 posti di applicato, bandito il 1° giugno 1939-XVII, e dei vincitori del concorso pubblico a 50 posti di applicato riservato agli Invalidi di Guerra o per la Causa Fascista bandito il 29 ottobre 1939-XVIII.

Art. 3-bis (2).

Quando il trattamento economico inerente alla posizione di fuori ruolo sia superiore a quello inerente al grado conferito, ai sensi del precedente articolo 3, in seguito alla sistemazione in ruolo, la diffe-

(1) Integrazione apportata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 agosto 1941-XIX.

(2) Articolo istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 1941-XIX.

renza verrà mantenuta a titolo di assegno personale non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 4.

Gli impiegati in servizio al 30 giugno 1940-XVIII che a tale data non abbiano raggiunto le condizioni, prescritte dalle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente, per la sistemazione in ruolo, otterranno la sistemazione medesima al verificarsi di dette condizioni.

Art. 5.

La nomina in ruolo, prevista dai precedenti art. 3 e 4, è effettuata secondo l'ordine di anzianità di servizio: a parità della data di assunzione è tenuto conto dei titoli preferenziali di legge.

Art. 6.

Non è ammessa la sistemazione in ruolo, per effetto del presente provvedimento, dei dipendenti fuori ruolo assunti per il disimpegno di mansioni di carattere tecnico-professionale, ovvero per mansioni cui non corrispondono appositi ruoli, ovvero assunti temporaneamente in sostituzione di personale richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale. Per il personale che disimpegna, con rapporto di impiego continuativo, mansioni di carattere tecnico-professionale, il Comitato Esecutivo, valendosi della facoltà ad esso demandata in via generale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 1940-XVIII, potrà indire concorsi interni qualora ritenga necessario coprire nuovi posti nei corrispondenti ruoli delle varie categorie.

Art. 7.

Il Comitato Esecutivo ha facoltà di indire concorsi, per i passaggi al grado iniziale delle categorie superiori, entro i limiti delle disponibilità di organico che si verificheranno dopo la ripartizione prevista dall'art. 1 della presente deliberazione. Le modalità di tali concorsi saranno determinate di volta in volta dal Comitato Esecutivo che ha facoltà di derogare alle disposizioni di cui all'art. 50 del vigente Regolamento per il Personale, fatta eccezione per la parte concernente i titoli richiesti per l'ammissione alle subindicate categorie.

Art. 8.

Il contratto di impiego è rescisso di diritto nei riguardi di tutti coloro che abbiano riportato per due anni consecutivi la qualifica di « insufficiente ».

La posizione di coloro che abbiano riportata la qualifica di « insufficiente » in uno solo degli ultimi due anni sarà esaminata dalla Direzione Generale ai fini dell'eventuale licenziamento sulla base di un nuovo dettagliato rapporto informativo da richiedersi ai rispettivi dirigenti e, se del caso, agli Ispettori regionali.

(Omissis).

Trattamento delle impiegate dimissionarie per matrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 agosto 1941-XIX, ha adottata la seguente deliberazione:

Art. 1.

La lettera *b)* dell'art. 17 del Regolamento per la previdenza a favore del personale, già modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 15 gennaio 1941-XIX, per la parte riguardante il trattamento delle impiegate dimissionarie per matrimonio, è sostituita dalla seguente:

« *b)* se l'impiegato lascia il servizio per mancata rinnovazione del contratto, per rescissione del contratto non per motivi disciplinari, per dispensa dal servizio, ovvero — se trattasi di personale femminile — per dimissioni a causa di matrimonio o in dipendenza di gestazione o puerperio, si fa luogo alla liquidazione integrale del conto individuale, ed è inoltre corrisposta una indennità eguale a tanti mesi di stipendio quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato. Tale trattamento comprende qualsiasi altra eventuale indennità che sia stabilita per legge nel caso di scioglimento del rapporto d'impiego ».

Art. 2.

Nel Regolamento per il personale 18 febbraio 1938-XVI, è introdotto il seguente art. 85-bis:

« Le impiegate che intendono rassegnare le dimissioni a causa di matrimonio, beneficiando del trattamento previsto dalla lettera *b)* dell'art. 17 del Regolamento per la previdenza a favore del personale,

devono darne preavviso almeno 15 giorni prima della data in cui lasceranno il servizio: in mancanza, perdono l'ammontare della retribuzione corrispondente al periodo suddetto.

È concesso il trattamento di previdenza suddetto, purché, nel caso di dimissioni anteriori al matrimonio, questo abbia luogo entro tre mesi dalla data di cessazione dal servizio, e, nel caso di dimissioni successive al matrimonio, le dimissioni stesse siano presentate entro tre mesi dalla data di celebrazione.

Si procede alla liquidazione soltanto in seguito a presentazione del certificato di matrimonio; qualora non risultino rispettati i termini suddetti, l'impiegata ha diritto soltanto al trattamento previsto dalla lettera *a*) dello stesso art. 17 del Regolamento per la previdenza. Le impiegate coniugate che rassegnano le dimissioni in dipendenza di gestazione o puerperio devono del pari osservare l'obbligo del preavviso nei termini indicati al primo comma, con le conseguenze ivi previste per l'inosservanza.

È concesso il trattamento di previdenza suddetto purché le dimissioni siano presentate durante il periodo di gestazione o di puerperio e fino al termine massimo, per qualsiasi motivo improrogabile, di sei mesi dopo il parto, facendosi luogo alla liquidazione di cui all'art. 17, lettera *b*), del Regolamento per la previdenza soltanto in seguito a presentazione di certificato medico attestante lo stato di gravidanza, debitamente accertato da un medico dell'Istituto o, rispettivamente, in seguito a presentazione del certificato di nascita e di esistenza in vita del neonato. In ogni altro caso l'impiegata dimissionaria ha diritto soltanto al trattamento previsto dalla lettera *a*) dello stesso art. 17 del Regolamento per la previdenza ».

Art. 3.

« Le precedenti disposizioni sono estese al personale femminile di cui all'art. 14, terzo comma, delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario », ferma restando la misura del trattamento ivi previsto. Le disposizioni stesse modificano l'ultimo comma del predetto art. 14 ».

Personale straordinario chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva: conservazione del posto.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 agosto 1941-XIX, visto l'art. 1 delle « Norme per il conferimento di incarichi e per

L'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » e ad integrazione delle disposizioni contenute nelle « Norme » suddette, ha adottata la seguente deliberazione:

Art. 1.

Il personale fuori ruolo chiamato alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva, che sia ritenuto meritevole, può essere collocato in congedo straordinario con privazione dello stipendio per tutta la durata del servizio militare di leva, ove non opti per il trattamento previsto dall'art. 6, primo comma, del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825.

L'impiegato collocato in congedo straordinario che, al termine del servizio militare di leva non riprenda le sue mansioni entro otto giorni, salvo che dal Direttore Generale gli sia assegnato altro termine, è considerato dimissionario.

Il periodo di sospensione del rapporto d'impiego non è utile ai fini della determinazione del periodo necessario per conseguire la sistemazione in ruolo, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 1940 XVIII.

Art. 2.

La presente deliberazione entra in vigore dal giorno della sua approvazione ed è applicabile soltanto al personale straordinario assunto a tempo indeterminato con le « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario ».

Sono abrogate, dalla stessa data, la deliberazione 26 giugno 1940 XVIII, recante: « Provvedimenti a favore del personale straordinario chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva » nonché la deliberazione 15 gennaio 1941 XIX recante la « Estensione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 1940 XVIII, a favore del personale straordinario chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva prima della deliberazione medesima ancora in servizio militare ».

Art. 3.

Il personale straordinario che — chiamato ad adempiere agli obblighi di leva anteriormente al 26 giugno 1940 XVIII — si trovava alla stessa data ancora in servizio militare, può essere collocato dal

Direttore Generale in congedo straordinario senza stipendio, rinunciando al trattamento di cui all'art. 6, primo comma, del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, recante disposizioni relative al contratto d'impiego privato, con le modalità di cui all'art. 1 e a condizione che abbia prestato servizio presso l'Istituto per almeno un anno riportando nota di qualifica non inferiore a « buono » ovvero per almeno sei mesi con giudizio non inferiore a « distinto ».

Il personale straordinario ritenuto meritevole — chiamato ad adempiere agli obblighi di leva anteriormente alla data di entrata in vigore della presente — nei cui confronti sia stato risolto il contratto di impiego e che si trovi alla stessa data ancora in servizio militare, può essere collocato del pari in congedo straordinario, con privazione dello stipendio, previa analoga rinuncia all'indennità corrispostagli all'atto della risoluzione del rapporto e con le modalità di cui all'art. 1.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano soltanto a domanda dell'interessato, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente sul « Bollettino Ufficiale del Personale » o dalla data di cessazione degli obblighi militari.

In caso di accoglimento della domanda e di rientro in servizio nel termine di cui all'art. 1, il personale di cui sopra dovrà rimborsare l'indennità liquidatagli ai sensi del suddetto art. 6 del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, e reintegrare l'eventuale liquidazione del fondo di previdenza. Il Direttore Generale può disporre che i predetti versamenti siano effettuati in rate mensili, mediante trattenute sullo stipendio.

**Assunzione in servizio di personale subalterno provvisorio
e salariato non iscritto al P. N. F.**

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 agosto 1941-XIX, vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 12581/1/3/1 in data 19 maggio 1941-XIX, intesa a consentire alle pubbliche amministrazioni per tutta la durata dello stato di guerra e sotto determinate condizioni, l'assunzione di personale operaio o con modeste funzioni di carattere subalterno non iscritto al P. N. F., ha adottata la seguente deliberazione:

Per tutta la durata dello stato di guerra è consentita l'assunzione in servizio di personale subalterno provvisorio (gruppo VII)

nonché di personale salariato provvisorio, indipendentemente dal requisito della iscrizione al P.N.F.

Prima di procedere a tali assunzioni è necessario che siano interpellati i Segretari federali nella cui giurisdizione risiedono gli interessati, al fine di accertare se questi ultimi siano in possesso dei necessari requisiti di carattere politico.

A parità di condizioni deve essere data la precedenza a coloro i quali siano in possesso della iscrizione al P. N. F.

Concessione di un assegno "ad personam", al personale maschile e femminile, di ruolo e fuori ruolo, addetto alle macchine calcolatrici, perforatrici e riproduttrici.

Il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 18 febbraio 1942 XX, considerato che le macchine calcolatrici, perforatrici e riproduttrici, entrate recentemente in uso nell'Istituto, richiedono, per la loro estrema delicatezza, particolare attitudine e preparazione tecnica nel personale preposto all'uso delle macchine stesse e comportano un dispendio di energie meritevoli di riconoscimento; ritenuta l'opportunità di concedere al personale addetto a tali macchine un assegno «ad personam» nella misura di quello già concesso al personale femminile ausiliario per le mansioni specificate dalla tabella 6 allegata al Regolamento per il personale, trattamento teste esteso anche al personale femminile provvisorio del 5° gruppo, di cui all'art. 5 delle «Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario»; vista la proposta del Comitato Esecutivo in data 21 gennaio 1942 XX; udita la relazione del Direttore Generale, ha deliberato di attribuire al Direttore Generale la facoltà di concedere al personale maschile e femminile, di ruolo e fuori ruolo, addetto alle macchine calcolatrici, perforatrici e riproduttrici, un assegno «ad personam», senza effetto nei riguardi del trattamento di quiescenza, compreso fra un minimo di L. 50 ed un massimo di L. 150 mensili nette.

INDICE

Classificazione del personale fuori ruolo	Pag. 3
Assunzione in servizio	" 4
Trattamento economico	" 7
Sanzioni disciplinari - Cessazione dal servizio	" 8
Congedi	" 9
Disposizioni transitorie	" 10
Retribuzione del personale straordinario (Tabella)	" 10

Appendice:

Sistemazione del personale straordinario ed ampliamento dei ruoli organici	Pag. 13
Trattamento delle impiegate dimissionarie per matrimonio	" 16
Personale straordinario chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva: conservazione del posto	" 17
Assunzione in servizio di personale subalterno provvisorio e salariato non iscritto al P. N. F.	" 19
Concessione di un assegno « ad personam » al personale maschile e femminile, di ruolo e fuori ruolo, addetto alle macchine calcolatrici, perforatrici e riproduttrici	" 20

Copia

Allegato N

16 febbraio 1943/XXI

ISTITUTO NAZIONALE ~~PREVIDENZA~~
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sede Centrale ROMA

Oggetto: Competenze accessorie al personale di ruolo e fuori ruolo che presti servizio presso gli Istituti sanitari.

Circolare n. 10393 G.C.C.
Alleg. 2

Ai Direttori sanitari
Agli Economisti delle Case di riposo e di ricovero
e, per conoscenza;
Agli Ispettori
Ai Direttori di Sede

Con deliberazione del Comitato Esecutivo, che si allega in copia, è stata disciplinata la concessione delle competenze accessorie (vitto e alloggio o assegno sostitutivo) al personale stipendiato delle Case di cura.

Ad integrazione e chiarimento delle relative norme si precisa e si dispone quanto segue:

- 1 - Come risulta dagli articoli 2, 5, 7 e 8 della delibera, la concessione delle competenze accessorie è prevista nei riguardi del personale che:
 - appartenga ai ruoli del personale degli Istituti sanitari;
 - svolga presso le Case di cura mansioni corrispondenti a quelle proprie del personale anzidetto, sia esso appartenente ad altri ruoli o straordinario o assunto in sostituzione di richiamati.

Nulla è pertanto innovato alle disposizioni secondo cui non spettano competenze accessorie al personale (impiegate ausiliarie, subalterni, personale straordinario o in sostituzione di richiamati, con mansioni corrispondenti) che, pur prestando servizio presso le Case di cura, non fa parte dei ruoli del personale degli Istituti sanitari né disimpegna mansioni analoghe a quelle del personale stesso.

- 2 - Le competenze accessorie consistono nel godimento del vitto e dell'alloggio, per il personale senza famiglia a carico, e del solo alloggio, per se e famiglia, nei riguardi del personale con famiglia a carico.

Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3 della delibera, ha facoltà di escludere il personale dal godimento in natura, totale o parziale, delle competenze accessorie. In tal caso viene corrisposto, in conformità dell'allegata tabella, un assegno sostitutivo delle prestazioni non accordate in natura.

- 3 - Può verificarsi il caso che il personale addetto alle Case di cura richieda, in via di concessione, prestazioni in natura cui non ha diritto a titolo di competenze accessorie, come accade nelle seguenti ipotesi:

a) personale con famiglia a carico che, non usufruendo dell'alloggio per se e famiglia e percependo l'assegno sostitutivo, richieda di godere personalmente del vitto o dell'alloggio, o di entrambi;

b) personale con famiglia a carico che, usufruendo di alloggio per se e famiglia, richieda di godere personalmente del vitto;

c) personale (v.n.l. fine) cui non spettano competenze accessorie, che richieda di usufruire del vitto, o dell'alloggio, o di entrambi.

Nei tre casi anzidetti, a norma dell'art. 10, può essere eccezionalmente accordato, con specifica, preventiva autorizzazione del Direttore Generale, su motivata richiesta scritta degli interessati, corredata del parere del Direttore Sanitario, di godere, a pagamento, delle prestazioni in natura, fermo restando il normale trattamento economico del personale stesso.

La quota giornaliera dovuta nei casi di cui alle lettere a) e b) è stabilita come segue, con decorrenza 1° marzo 1943/XI:

- per ciascun pasto: L. 10 (dieci);
- per alloggio: L. 5 (cinque);
- per intero vitto e alloggio (personale collegiato): L. 25 (venticinque).

Nei riguardi del personale di cui alla lett. c) le quote anzidette sono ridotte a metà. La concessione può anche essere di durata limitata nel tempo, ma non è ammessa con carattere saltuario, e perciò la quota suddetta - da corrispondere mediante ritenuta sullo stipendio - è dovuta anche nei giorni in cui il personale non usufruisca delle prestazioni accordategli, esclusi i periodi di ferie, i casi di malattia o i giorni di riposo settimanale.

4 - Il personale inviato in missione presso un Istituto sanitario e non avente diritto alle competenze accessorie, può prendere i pasti nella Casa di cura, qualora non abbia modo di usufruire del vitto fuori dell'Istituto sanitario se non con grave intralcio nell'adempimento del proprio compito. Eccezionalmente, quando si trovi presso Istituti lontani da centri abitati, può inoltre essere ammesso ad alloggiare nella Casa di cura, semprechè vi sia disponibilità di posto.

Nei casi suindicati dovranno corrispondersi le stesse quote stabilite nei riguardi del personale di cui al n. 3, lett. c), se si tratti di personale avente le medesime qualifiche, e, in ogni altro caso, le quote previste per il personale di cui al n. 3, lettere a) e b), le quali ultime si applicano anche per gli estranei alla Casa di cura (assistenti sociali, ecc.) eccezionalmente autorizzati da questa Direzione Generale ad usufruire di prestazioni in natura.

5 - Alla fine di ogni mese, in allegato al Mod. CC. ec. 50, dovrà essere trasmesso a questa Direzione Generale un elenco nominativo delle persone ammesse ad usufruire di prestazioni a pagamento, con l'indicazione del numero e della natura delle prestazioni concesse a ciascuno e dei corrispettivi versati.

6 - Entro ~~dieci~~ dieci giorni dovrà pervenire a questa Direzione Generale (Servizio Gestione Case di cura) un elenco completo del personale retribuito con Mod. S.P. 7, addetto a codesto Istituto sanitario, con le indicazioni seguenti, per ciascun nominativo:

- a) qualifica e grado;
- b) situazione di famiglia, agli effetti dell'art. 2 della delibera;
- c) importo dell'assegno sostitutivo in godimento;
- d) prestazioni attualmente usufruite in natura a titolo di competenze accessorie e quindi senza corrispettivo;
- e) prestazioni attualmente usufruite in natura e a pagamento, in quanto non concesse a titolo di competenze accessorie;
- f) assegno sostitutivo spettante, a norma della delibera, qualora le competenze accessorie non siano concesse in natura;
- g) proposte del Direttore sanitario per l'applicazione dell'art. 3 della delibera, tenuto conto anzitutto delle esigenze di servizio e, subordinatamente, delle aspirazioni degli interessati.

All'elenco dovranno essere allegate le eventuali richieste degli interessati per l'applicazione dell'art. 10 della delibera, in calce alle quali il Direttore sanitario esprimerà il proprio parere succintamente motivato.

Art. 7 - Per la compilazione dei nuovi Mod. S.P. 7, resa necessaria dalle norme in esame, saranno impartite istruzioni a parte.

Si attende un cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci 1980

Copia

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sede Centrale R O M A

Oggetto: Competenze accessorie al personale
di ruolo e fuori ruolo che presti servizio presso gli Istituti sanitari.

IL COMITATO ESECUTIVO (seduta del 23 dicembre 1942/XXI)

Visti già l'art. 64 del Regolamento per il personale e la tabella n. 9 annessa al Regolamento stesso;

Visti l'art. 7 delle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario e la tabella annessa alle "Norme" stesse;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare più compiutamente, con inizio dal 1° gennaio 1943/XXI, la spettanza e le modalità di concessione delle competenze accessorie (vitto e alloggio) e del relativo assegno sostitutivo al personale di ruolo e fuori ruolo addetto ad Istituti sanitari, nonché di rivedere la tabella degli assegni stessi;

Udita la relazione del Direttore Generale sui provvedimenti finora adottati in proposito e sulle esigenze da tener presenti nel regolare la materia, con particolare riguardo alla organizzazione dei servizi delle Case di cura, alla ubicazione di queste e alla situazione determinatasi a seguito dello stato di guerra;

Delibera

l'adozione in via d'urgenza, con decorrenza 1° gennaio 1943/XXI e salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione, delle seguenti norme:

1 - L'art. 64 del Regolamento per il personale e l'art. 7 delle Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario, come pure la tabella n. 9 annessa al predetto Regolamento e l'annotazione in calce alla tabella delle retribuzioni annessa alle "Norme" suindicate, sono abrogati.

2 - Al personale di cui all'art. 2, paragrafo II, del Regolamento per il personale, è concesso, in aggiunta allo stipendio, il godimento, presso gli Istituti sanitari, dell'alloggio e dell'intero vitto, se trattasi di personale senza famiglia a carico, o, altrimenti, del solo alloggio per se e famiglia.

Agli effetti del comma precedente è considerato personale con famiglia a carico quello maschile per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) sia coniugato;
- b) abbia prole minorenni;
- c) abbia a proprio prevalente carico figlie nubili o vedove maggiorenni;
- d) abbia ascendenti prevalentemente a proprio carico;

nonché il personale femminile, vedovo o nubile, per il quale ricorra una delle condizioni di cui alle precedenti lettere b), c) o d).

3 - Il Direttore Generale, con suo provvedimento discrezionale revocabile in qualunque momento, può escludere il personale dal godimento in natura, totale o parziale, delle suddette competenze accessorie. In tali casi compete al personale un assegno sostitutivo delle prestazioni non godute, nella misura stabilita dall'allegata tabella e con le norme appresso indicate.

Al personale che rinuncia al godimento totale o parziale delle competenze accessorie, senza l'autorizzazione del Direttore Generale, non compete alcun assegno sostitutivo.

4 - Il controvalore delle competenze accessorie spettanti a norma del primo comma del n.2, e risultante dalla tabella predetta, è utile ai fini del Fondo di previdenza, ed è equiparato ad ogni effetto allo stipendio. Nei casi di passaggio di ruolo previsti dall'art.18 del Regolamento per il personale, il controvalore delle competenze accessorie stesse non si computa agli effetti del conguaglio degli stipendi.

5 - Al personale straordinario dei gruppi 1°, 2° o 4°, in quanto presti servizio presso Istituti sanitari, e a quello dei gruppi 3°, 6° o 8°, si applicano, per la concessione delle competenze accessorie, le disposizioni vigenti nei riguardi del personale dei ruoli degli Istituti sanitari.

L'assegno sostitutivo eventualmente spettante al suddetto personale è quello minimo che, nelle medesime condizioni di famiglia, sarebbe percepito, rispettivamente, da un medico assistente, se trattasi di personale di gruppo 1°, da un aiutante di economato, se trattasi di personale di gruppo 2°, e da una caposala, se trattasi di personale dei gruppi 3°, 4°, 6° ed 8°.

6 - Il secondo comma dell'art.10 delle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario" è abrogato e sostituito con il seguente:

"Il contributo di cui al comma precedente non è dovuto:

- a) sugli assegni "ad personam";
- b) sull'aggiunta di famiglia".

7 - Al personale di cui all'art.2, paragrafo I, del Regolamento per il personale, in quanto assegnato a prestare servizio presso Istituti sanitari, spettano le competenze accessorie previste dalle precedenti disposizioni. Tali competenze non sono da considerare utili ai fini del Fondo di previdenza.

In caso di mancata concessione in natura, totale o parziale, delle competenze accessorie, è corrisposto un assegno speciale, in misura pari a quello sostitutivo minimo spettante, nelle medesime circostanze, al personale degli Istituti sanitari che si trovi nella stessa situazione di famiglia, secondo la seguente equiparazione, qualunque sia il ruolo di appartenenza:

- personale di grado non inferiore al 5° della I categoria e personale di grado 4° della 2a categoria, equiparato a Direttore sanitario;
- personale dei gradi 6°, 7° e 8° della I categoria, 5°, 6° e 7° della II categoria, 6°, 7° della III categoria, equiparato ad economo di 2a e 3a classe;
- altro personale, equiparato ad aiutante di economato allo stipendio iniziale.

8 - Al personale assunto in sostituzione di richiamati sono estese, per la concessione delle competenze accessorie e in quanto applicabili, le disposizioni vigenti nei riguardi del personale fuori ruolo che disimpegna mansioni corrispondenti.

9 - Il trattamento di missione del personale che usufruisce gratuitamente, presso l'Istituto sanitario cui viene assegnato, dell'alloggio e del vitto, ovvero dell'alloggio per se e famiglia, è regolato ~~dalla norma~~ dal n.9 delle "Norme per il trattamento di missione e di trasferimento al personale dell'I.V.F.P.S.".

Al personale che percepisce il trattamento di missione, anche ridotto, non compete in alcun caso l'assegno speciale di cui al secondo comma del n.7.

10 - Il Direttore Generale può, eccezionalmente, autorizzare la concessione, a pagamento, nei riguardi del personale addetto ad Istituti sanitari, di prestazioni di vitto e di alloggio non comprese tra quelle spettanti a norma delle precedenti disposizioni.

Tale concessione sarà effettuata contro corresponsione di una quota che verrà stabilita dal Direttore Generale, tenuto conto del costo delle prestazioni.

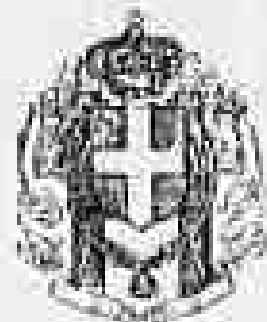
La quota di cui al comma precedente potrà essere fissata in misura ridotta - comunque non inferiore alla ritenuta effettuata sulla retribuzione, per analoghe prestazioni, al personale salariato delle Case di cura - nei riguardi del personale ausiliario femminile, del personale subalterno e del personale straordinario di gruppo 5° o 7°.

11 - I provvedimenti adottati dalla Direzione Generale fino all'entrata in vigore della presente deliberazione, in materia di concessione del vitto e dell'alloggio o del relativo assegno sostitutivo, nei riguardi del personale in servizio presso Istituti sanitari sono ratificati e cessano di avere effetto dal 1° gennaio 1943/XVI.

PERSONALE DEGLI ISTITUTI SANITARI

TABELLA DELL'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE

Qualifiche	Person. con fam. a carico		Personale senza famiglia a carico							
	alloggio per se e famiglia		vitto e allogg.		alloggio		intero vitto		un pasto	
	annuo	mensile	annuo	mens.	annuo	mens.	annuo	mens.	annuo	mens.
Dirett. sanit.	8349,60	695,80	3795,24	316,27	759	63,25	3036,24	253,02	1518,12	126,51
Medico prim. Econ. I classe	6325,56	527,13	3036,24	253,02	607,20	50,60	2429,04	202,42	1214,52	101,21
Medico aiuto Econ. II e III	5566,44	463,84	2783,16	231,93	556,68	46,39	2226,48	185,54	1113,24	92,77
Med. assist. (stip. iniziale)	4830,12	402,51	2299,92	191,66	459,96	38,33	1839,96	153,33	919,98	76,66
Med. assist. Farmacista (1° scatto)	4807,08	400,59	2277 --	189,75	455,40	37,95	1821,60	151,80	910,80	75,90
Med. assist. (2° scatto) Vice economo Farmacista (dal 2° sc. in poi)	5060,40	421,70	2530,08	210,84	506,04	42,17	2024,04	168,67	1012,02	84,33
Farmacista (stip. iniz.)	4853,04	404,42	2577,96	214,83	515,64	42,97	2062,32	171,86	1031,16	85,93
Aiut. di econ. (stip. iniz.)	4347,16	362,26	2320,08	193,34	464,04	38,67	1856,04	154,67	928,02	77,33
Aiut. di econ. (1° scatto)	4312,56	359,38	2035,20	169,60	407,04	33,92	1628,16	135,68	814,08	67,84
Aiut. di econ. (2° scatto)	4554,36	379,53	2277,24	189,77	455,64	37,97	1821,60	151,80	910,80	75,90
Capo sala (fino al 3° sc.)	3093,48	257,79	1546,68	128,89	309,36	25,78	1237,32	103,11	618,66	51,55
Infermiera										
Caposala (al 4° scatto)	3062,88	255,24	1546,68	128,89	309,36	25,78	1237,32	103,11	618,66	51,55



Allegato 0

*Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale*

SEDE CENTRALE ROMA

OSPEDALE SANATORIALE
"PRINCIPI DI PIEMONTE"

REPARTO

SP

M

Napoli Roma 28 aprile 1942.XX.
LOCALITÀ CAMALDOLI

Risposta alla lettera del

Servizio Ufficio Sezione

OGGETTO

Indennità di missione e di trasfe-
rimento

LETTERA-CIRCOLARE

24628 P./120

All. 1

AI CAPI SERVIZIO e AGLI ISPETTORI
AI DIRETTORI DI SEDE e DELLE CASE DI CURA
AL DIRETTORE DELLA COLONIZZAZIONE DEMOGRAFICA IN
LIBIA

Allegate alla presente, si trasmettono le nuove "Norme per il trattamento di missione e di trasferimento per il personale dell'I.N.F.P.S.", le quali vanno applicate a decorrere dal 1° marzo c.a.

Si avverte che, per le missioni in corso al 1° marzo c.a., mentre, naturalmente, trovano applicazione, da tale data, le diarie nella misura stabilita dalle nuove disposizioni, resta ferma la riduzione delle competenze a due terzi giusta il paragrafo 3 delle Norme per il trattamento di missione, ove si protraggano oltre i 60 giorni decorrenti dall'inizio della missione.

I dirigenti provvederanno a corrispondere agli interessati le somme dovute a congruo.

Si tenga ben presente che l'importo delle diarie, indicate nella tabella, va aumentato e diminuito a sensi del paragrafo 19 delle citate Norme.

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

1975

Nella risposta indicare il numero e data della presente

P.O. NAZIONALE FASCISTA DEL PREVIDENZA SOCIALE

Foglio N°

NORME PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI
TRASFERIMENTO AL PERSONALE DELL'I.N.F.P.S.

---ooOoo---

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IN DATA 8 APRILE 1942
XX E DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 24 APRILE 1942.XX.

1° - L'indennità di missione decorre dal giorno di partenza e termina con quello di ritorno in residenza.

2° - L'indennità di missione si riduce alla metà nei casi in cui il ritorno in residenza abbia luogo nella medesima giornata.

3° - Qualora la missione nella stessa località si prolunghi oltre i 60 giorni, la diaria da corrispondere dopo il 60° giorno è ridotta a 2/3. Agli effetti della riduzione della diaria non sono da computare i giorni di viaggio necessari per raggiungere la località sede della missione.

Dopo il 6° mese di missione nella stessa località, cessa la corrispondenza della diaria giornaliera, salvo speciale autorizzazione del Direttore Generale.

4° - Quando la missione è interrotta per causa di servizio, per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti delle indennità, come l'inizio di una nuova missione.

5° - L'impiegato che si trovi in missione e sia comandato a prestare servizio nella stessa posizione in altro ufficio situato in località diversa, si considera, ad ogni effetto, come se abbia iniziato un nuovo periodo di missione.

6° - L'impiegato che si trova in missione con la diaria ridotta e sia costretto, per causa di servizio, a recarsi in località diversa, ha diritto al complemento di diaria per i giorni in cui rimane lontano dalla località sede della missione. In tal caso non è applicabile il paragrafo 2 delle presenti norme.

7° - La eventuale decorrenza retroattiva delle promozioni di grado e delle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità per i periodi di missione già decorsi alla data della deliberazione di promozione o di sistemazione in ruolo.

8° - Per il personale incaricato di speciali funzioni le indennità vengono determinate caso per caso dalla Direzione Generale, in relazione alle funzioni esplicate dal personale medesimo.

././ 1974

9° - Al personale sanitario e di economato degli Istituti Sanitari che fruisca delle competenze accessorie, e cioè del vitto e dell'alloggio, o soltanto del vitto, nell'Istituto Sanitario presso al quale è comandato in missione, spetta l'indennità di missione intera di giorni 2 per viaggi non superiori ai 400 Km. e di giorni 4 per viaggi superiori ai 400 Km. La indennità si riduce successivamente alla metà per i primi 60 giorni ed a un terzo per i giorni successivi, fermo restando il limite massimo di mesi sei di cui al comma 2° del precedente paragrafo 3. A tale personale spetta, per i giorni di missione, l'assegno di rimborso spese di trasporto (di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 1940 XVIII) relativo all'Istituto Sanitario in cui sono in missione, mentre non spetta, per lo stesso periodo, quello di cui eventualmente fruiscono in residenza.

10° - Il personale di ruolo che partecipi agli esami di promozione, quando non risiede nel luogo ove si svolgono gli esami stessi, è considerato in missione dal giorno precedente al giorno successivo agli esami, indipendentemente dalla durata del viaggio.

Trattamento uguale a quello previsto dal comma precedente spetta agli impiegati che abbiano partecipato agli esami di concorso presso l'Istituto per conseguire la nomina in ruolo, ovvero il passaggio a categoria superiore, purchè, in entrambi i casi, ottengano l'ammissione alle prove orali, nonchè a coloro che abbiano partecipato ad esami per conseguire il passaggio ad altro ruolo della stessa categoria, purchè conseguano l'idoneità.

Perdono il diritto al rimborso delle spese ed alla indennità coloro che siano espulsi dagli esami di promozione o di concorso o che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle altre.

11° - Agli impiegati di prima nomina non spetta l'indennità; ad essi spetta soltanto il rimborso della spesa di viaggio a tariffa differenziale C. per raggiungere la residenza loro assegnata, ed il doppio decimo di cui al paragrafo 16.

Se però essi ricoprono già un posto di avventizio od altro posto di ruolo, hanno diritto alla indennità stabilita per il posto da essi ricoperto prima della nuova nomina, semprechè il trasferimento sia disposto d'ufficio e non su domanda.

12° - Agli impiegati chiamati quali testimoni per l'istruttoria dei procedimenti penali e alle udienze per essere esaminati sopra i fatti inerenti all'esercizio delle loro funzioni, spetta il pagamento della differenza tra le normali indennità di missione e quelle liquidate dalla Autorità Giudiziaria.

13° - E' consentito, qualora occorra, per motivi di urgenza e nell'interesse del servizio:

a) l'uso della nave, quando la località cui si è trasferiti o destinati in missione possa raggiungersi per via di terra o per via di mare;

NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Foglio N°

b) l'uso dei treni rapidi, col rimborso del relativo supplemento, al personale autorizzato a viaggiare in classi ammesse sui treni stessi;

c) l'uso dei velivoli addetti a linee regolari e periodiche di traffico nazionale, civile aereo, nei viaggi di servizio;

d) l'uso del vagone letto per i funzionari di grado 1° e 2° per distanze oltre i 400 km., semprechè il viaggio non abbia termine prima delle ore 2.

Delle concessioni previste alle lettere b) e c) del presente Articolo può farsi uso soltanto in base a preventiva autorizzazione scritta del Direttore Generale.

Alla parcella di liquidazione delle indennità debbono unirsi la predetta autorizzazione, in originale, ed i biglietti dei passaggi sui treni rapidi, sulle navi, sugli aeromobili e sui vagoni letto per la parte destinata al viaggiatore. In caso contrario, le spese del più costoso di trasporto restano a carico del personale.

14° - E' consentito l'uso dei mezzi meccanici di trasporto destinati a periodico e pubblico servizio diversi dalle Ferrovie dello Stato, o di altri mezzi anche propri di trasporto nel caso in cui, per imprescindibili necessità di servizio, l'uso delle Ferrovie dello Stato, per inconciliabilità degli orari e per il maggior tragitto da compiere, non renda possibile di effettuare il servizio in tempo utile. Il ritorno in sede deve avvenire nella stessa giornata.

L'autorizzazione motivata, sottoscritta dal Direttore della Sede o dal Direttore Sanitario, o dal Direttore Generale nel caso si tratti di personale dirigente, viene allegata alle parcelle delle indennità.

Nei casi anzidetti, viene rimborsato il costo del biglietto della classe che compete sulle Ferrovie dello Stato a tariffa C. ovvero, se più economico, quello di altro mezzo pubblico periodico di trasporto esistente, che permetta di raggiungere o di avvicinarsi maggiormente alla località dove il servizio deve compiersi; integrato, quando occorra, dall'indennità chilometrica su via ordinaria.

15° - Nei viaggi per via aerea non è dovuta la diaria di missione quando sul prezzo del biglietto siano compresi il vitto e l'alloggio, e tale diaria è ridotta di 1/5 quando sia fornito l'uno o l'altro trattamento.

16° - Al personale è dovuto un compenso pari all'aumento di 2 x 10 sul prezzo del biglietto acquistato sulle Ferrovie, tramvie ed altri mezzi pubblici di trasporto, a titolo di rimborso di piccole spese di viaggio (facchinaggio ed altre accessorie), escluso in ogni caso il supplemento per i treni rapidi, la spesa del vitto, quella del letto e quella di alloggio nelle tappe. Nei casi in cui si faccia uso dei mezzi di cui ai paragrafi 13 e 14, l'aumento compete nella misura corrispondente al mezzo regolamentare più economico.

17° - Nel caso in cui l'impiegato non possa raggiungere la località sede della missione servendosi unicamente dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo precedente, spetta un compenso, per ogni km. percorso su vie ordinarie non servite da veicoli a trazione meccanica adibiti a periodico e pubblico servizio, nella misura indicata nella tabella annessa alle presenti norme. Sull'ammontare di tale indennità non si applica l'aumento del 2/10 di cui al paragrafo precedente.

18° - Per le percorrenze su via ordinaria, il computo delle distanze chilometriche in zone montane, prive di strada, viene effettuato moltiplicando per 10 il dislivello altimetrico, calcolato quale differenza di altitudine fra il punto di deviazione della strada ordinaria ed il luogo di arrivo.

19° - Le indennità di missione, compreso il doppio decimo sulle spese di viaggio, sono aumentate dell'8.50% e sono soggette alla ritenuta del 9.18% per le imposte erariali (ricchezza mobile, complementare e relative addizionali).

20° - Non è soggetto alla ritenuta del 9.18% il compenso corrisposto a titolo di rimborso delle spese di chilometraggio per i percorsi su via ordinaria.

21° - Le richieste di rimborso delle spese di viaggio, nei casi di missione, di trasferimento con indennità o per recarsi al domicilio eletto dopo il collocamento a riposo, devono essere giustificati mediante scontrino (acquisto del biglietto ferroviario a tariffa differenziale C., per il percorso più breve e per la classe prevista per il proprio grado), tanto per l'andata quando - nel caso di missione - per il ritorno.

Lo scontrino è di colore verde per la prima classe, bianco per la seconda e rosso per la terza, ed è conforme a quello in uso per il personale dello Stato.

Qualora le richieste di rimborso non siano corredate dai prescritti scontrini ferroviari, e se questi siano incompleti e comunque alterati, il rimborso della spesa viene sempre commisurato al costo del biglietto di terza classe.

22° - Agli impiegati che ne facciano richiesta può essere concessa l'anticipazione per spese di missione e di trasferimento fino ai 2/3 di quelle presunte.

23° - Per le missioni compiute dal personale nell'ambito della colonia nella quale presta servizio, si applicano le norme vigenti per le missioni nel Regno.

24° - Agli impiegati, che si recano in missione in Libia o nelle Colonie, competono le seguenti indennità:

a) Per il percorso eseguito nel Regno fino al porto d'imbarco: Rimborso del costo del biglietto del viaggio, aumentato del doppio decimo, oltre la diaria fissata per le missioni nel Regno.

b) Per il viaggio per via mare non è dovuta alcuna diaria, ma soltanto il rimborso del biglietto di passaggio in piroscalo, compreso il vitto.

NAZIONALE FASCISTA DELLA VIDENZA SOCIALE

Foglio N°

Per la determinazione dell'aumento del doppio decimo, va detratto dal costo del biglietto di passaggio l'importo del vitto.

c) La corresponsione della diaria nella misura fissata per le missioni nel Regno, maggiorata del 75% se la missione si effettua nei territori della Libia e del 125% se la missione si effettua nei territori della Africa Orientale, soltanto durante l'effettiva permanenza nel territorio Coloniale.

Per le missioni dalla Colonia del Regno, l'impiegato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, secondo le norme suddette, ed alla indennità di missione nella misura stabilita nel Regno.

25° - Per gli incarichi affidati al personale nell'ambito dello stesso Comune di residenza non è dovuta la corresponsione delle indennità di missione, ma soltanto il rimborso delle spese eventualmente sopportate per il mezzo di trasporto normale.

26° - Ha diritto all'indennità di trasferimento soltanto il personale di ruolo e fuori ruolo trasferito per motivi di servizio.

27° - Non sono corrisposte indennità, né rimborso di spese, agli impiegati trasferiti in seguito a loro domanda.

28° - Agli impiegati collocati a riposo ed alle loro famiglie, nonché alle famiglie di quelli deceduti in attività di servizio spettano le indennità di trasferimento per recarsi al domicilio eletto, purché la residenza prescelta sia raggiunta nel termine di due anni dalla data di collocamento a riposo o dalla morte dell'impiegato.

Tali indennità, nel caso che il domicilio eletto si trovi all'estero, sono dovute sino al confine od al porto d'imbarco del Regno, della Libia o della Colonia.

29° - Nei casi di trasferimento per motivi di servizio spettano:

a) Il rimborso delle spese per il trasporto del mobilio e delle masserizie. Nei casi in cui il trasporto avviene con mezzi diversi da quelli ordinari (Ferrovie), l'impiegato deve sottoporre il preventivo della spesa alla Direzione Generale, la quale si riserva di autorizzare o meno la spesa stessa.

Le indennità di traslogo per le persone di famiglia dell'impiegato e per il trasporto delle masserizie non sono dovute quando i relativi movimenti avvengano dopo che siano decorsi due anni dalla data in cui egli doveva prendere servizio nella nuova residenza.

b) Il rimborso delle spese di viaggio per l'impiegato e per i membri della famiglia conviventi ed a carico (quelli ammessi a fruire della concessione C.), nonché per una persona di servizio (per quest'ultima il rimborso è limitato al prezzo del biglietto di 3^a classe).

c) Un'indennità pari alla diaria di 10 giorni per gli impiegati che non hanno persone di famiglia conviventi ed a carico, e di quindici giorni per coloro che hanno, conviventi ed a carico, quelle stesse persone di famiglia che sono annesse a fruire delle riduzioni ferroviarie, concessione C.

d) Un'indennità di L. 100 nette per ognuno dei detti componenti la fami-

glia, escluso l'impiegato. Per il personale subalterno, tale indennità è ridotta a £. 70 nette.

30° - Al personale degli Istituti Sanitari che non ha persone conviventi a carico ed usufruisce delle competenze accessorie o dell'assegno sostitutivo, ed al personale con famiglia a carico che può usufruire dell'alloggio gratuito per se e la famiglia nell'Istituto Sanitario presso il quale viene trasferito, spetta l'indennità di missione di cui alla lettera C. del paragrafo precedente soltanto per la durata del viaggio, come stabilito nel paragrafo 9 (2 o 4 giorni).

31° - Per gli impiegati trasferiti nei territori della Libia le indennità sono aumentate del 75%, mentre, per quelli trasferiti nei territori dell'Africa Orientale, le indennità stesse sono aumentate del 125%.

VITO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Foglio N°

TABELLA DELLE DIARIE DOVUTE PER LE MISSIONI NELL'INTERNO DEL REGNO

Rimborso spese di viaggio

Cariche, gradi e qualifiche	Diaria giornaliera	Ferrovie	Linee aeree tramviarie e automobilistiche	Linee di navigazione marittima o lacuale	Vie ordinarie
Presidente	£. 160,=				
Consiglieri d'Amm.ne, Sindaci, Direttore Generale e Vice Direttori Generali.....	" 150,=				
Gradi 1° e 2°	" 120,=	1° clas.			
Gradi 3° e 4° e Direttori Sanitari di 1° e 2° classe...	" 100,=				
Grado 5°, Direttore Sanitario di 3° classe Economo di 1° classe e Ing.re f.r.....	" 90,=				
Grado 6° Medico prim.di 1° cl. Economo di 2° classe....	" 80,=				
Gradi 7° e 8° Med. Grandi 2° cl. Procuratore leg.f.r.medico f.r. delle Sede, f.r.	" 70,=				
Grado 9°, Medico aiuto, Medico assistente, farmacista, Vice Economo Assistente f.r., Medico f.r. delle istituzioni sanitarie e impiegato f.r. di 1° gruppo.....	" 60,=	II° clas.			
Grado 10°, aiuto Economo, Impiegato f.r. di 2° e 3° gr....	" 55,=				
Personale ausiliario, Capo Sala Infermiere e Impiegati f.r. di 4°, 5° e 8° gruppo.....	" 50,=				
Personale subalterno e Inser-vienti f.r. (7° gruppo).....	" 45,=	III° clas.			

Indennità
di
chilome-
trica f.r.
a Km.

Classe unica

1° Classe

Indennità
di
chilome-
trica f.r.
a Km.

1951

III Classe



Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE ROMA

DIREZIONE SANATORIALE
"PRINCIPALE DI MONTESAPONE"

REPARTO LETTERA-CIRCOLARE

N° 38093 G.C.C.

V. Legato S

COPIA

Mod. C.C. 309

ROMA
1 luglio 1943
DIREZIONE SANATORIALE

Risposta alla lettera del

Servizio Ufficio Sezione

OGGETTO

Premio operosità 1943 Personale
religioso e salariato.

AI DIRETTORI delle CASE DI CURA, agli E-
CONOMI delle CASE DI RIPOSO e di RICOVERO, ai
DIRIGENTI le AZIENDE AGRARIE e, per conoscen-
za, agli ISPETTORI, ai DIRETTORI DI SEDE

Ai Cappellani ed alle Suore che hanno prestato la loro opera nelle dipendenti Case di cura, di Riposo e di Ricovero, nel periodo 1° luglio 1942 - 30 giugno 1943, è concesso un premio di operosità pari alla retribuzione o all'assegno mensile, più l'assegno temporaneo di guerra, più una mensilità del premio di presenza calcolato nella misura massima prevista dalla lettera circolare n. 1828859 del 13 maggio 1943.

Ai Cappellani non appartenenti ad Ordini religiosi che hanno assunto in proprio l'incarico di assicurare il servizio religioso presso una delle sopraindicate Istituzioni sanitarie in data posteriore al 1° luglio 1942 ma in ogni caso anteriormente al 1° gennaio 1943, il premio va corrisposto in ragione di tanti dodicesimi della retribuzione mensile maggiorata come innanzi detto, per quanti sono i mesi interi di servizio compresi nel periodo cui il premio si riferisce.

Per i Cappellani e le Suore che prestano la loro opera in esecuzione di apposita convenzione stipulata da questa Direzione Generale con l'Ordine cui appartengono, il premio da liquidarsi sarà determinato moltiplicando un dodicesimo dell'assegno mensile maggiorato in conformità delle precedenti disposizioni, per il numero che si ottiene sommando le unità presenti in servizio nei singoli mesi dell'anno.

Così, ad esempio, se in una Casa di cura per otto mesi sono state presenti dieci, per due mesi dodici e per altri due mesi tredici Suore, si moltiplicherà un dodicesimo del premio unitario per centotrenta ($8 \times 10 + 2 \times 12 + 2 \times 13 = 130$).

Ove peraltro un Ordine religioso abbia provveduto ad assicurare presso una Istituzione Sanitaria per la prima volta dopo il 31 dicembre 1942, l'esercizio del culto e l'assistenza religiosa, ovvero la direzione dei servizi generali e l'assistenza diretta dei malati, il premio di operosità non va concesso.

Ai fini della corresponsione del premio, la presenza in servizio per una frazione di mese superiore a quindici giorni, si considera come mese intero.

1970

./.

Nella risposta indicare l'ordine numerico dato dalla presente

Al personale salariato delle Case di Cura, di Riposo e di Ricovero, sia definitivo che provvisorio, in servizio al 30 giugno 1943, e che abbia iniziato le sue prestazioni anteriormente al 1° gennaio 1943, è assegnato un premio di operosità, per il periodo 1° luglio 1942 - 30 giugno 1943, in misura pari, salvo quanto appresso disposto, a venti volte l'intero salario giornaliero, maggiorato dell'assegno temporaneo di guerra, degli assegni di famiglia e del premio di presenza.

Ai salariati fissi delle Aziende Agricole, esclusi quindi gli assimilabili ai fissi e agli avventizi, il premio è concesso in misura pari a quindici volte il salario giornaliero in contanti, compreso il compenso speciale di cui alla circolare n. 48808 Pr. dell'8 settembre 1941, più gli assegni di famiglia.

A tutti i dipendenti salariati delle Case di Cura, di Ricovero e di Riposo, ai salariati fissi delle Aziende Agricole, aventi al 30 giugno 1943, un'anzianità di servizio continuativo superiore a sei anni, è concesso altresì un premio integrativo di tre giornate di salario.

Inoltre ai salariati dipendenti da Case di Cura e da Aziende agricole site in comuni con più di 500.000 abitanti, è concessa un'ulteriore integrazione di due giornate di salario.

Anche le anzianette integrazioni, che sono tra loro cumulabili, saranno liquidate prendendo per base il salario giornaliero maggiorato come sopra disposto.

Ai salariati definitivi presenti in servizio al 30 giugno 1943 ma che abbiano avuto nel corso dell'anno uno od anche più richiami alle armi, il premio di operosità, qualunque sia l'epoca in cui si è verificata la ripresa del lavoro, sarà corrisposto in misura normale, non tenendo alcun conto dei periodi di assenza relativi ai richiami stessi.

Invece, ai salariati definitivi che al 30 giugno c.a. si trovino alle armi per richiamo, il premio di operosità, qualunque sia la data in cui è intervenuto il richiamo, sarà liquidato in misura normale per quanto riguarda il numero delle giornate, ma sulla base del salario giornaliero maggiorato soltanto dell'assegno temporaneo di guerra e degli assegni giornalieri di famiglia, escluso quindi il premio di presenza.

I salariati provvisori richiamati alle armi non beneficino della concessione del premio.

Alla vedova, o in mancanza, ai figli minori dei salariati definitivi deceduti per causa di guerra nel periodo 1° luglio 1942 - 30 giugno 1943, il premio è accordato nella misura concessa ai salariati definitivi assenti dal servizio alla data del 30 giugno c.a. per richiamo alle armi.

Ai familiari dei caduti esso va corrisposto in ogni caso integralmente non dovrà essere perciò assoggettato ad alcuna delle riduzioni previste dalla presente circolare.

Oltre al premio da liquidarsi a norma delle precedenti disposizioni, al salariato che sia invalido di guerra sarà corrisposto un premio supplementare di L. 250 (duecentocinquanta).

Il dipendente che sia ad un tempo invalido di guerra potrà percepirlo per uno solo dei titoli anzidetti.

La qualità di invalido dovrà essere comprovata con documento idoneo; un elenco nominativo dei dipendenti che beneficieranno del premio supplementare.

re di cui trattasi sarà trasmesso a questa Direzione Generale.

La liquidazione del premio di operosità al personale salariato sarà effettuata, in ogni caso, tenendo conto del salario in godimento del singolo al 30 giugno 1943.

In favore dei salariati assunti in via definitiva alla scadenza di un periodo di servizio provvisorio, pure quest'ultimo periodo, per la parte compresa nell'anno cui il premio si riferisce, sarà computato utile ai fini della concessione del premio stesso.

Nei riguardi dei salariati in servizio provvisorio al 30 giugno 1943 il premio sarà liquidato considerando come utili anche i periodi di servizio compresi nell'anno e corrispondenti a rapporti di lavoro distinti da quelli in corso.

Qualora però tra due diversi rapporti di lavoro sia intercorsa una interruzione superiore a sette giorni, ai fini del premio, non si terrà alcun conto del servizio prestato dal salariato anteriormente all'interruzione stessa.

Per le assenze verificatesi nel periodo 1° luglio 1942 - 30 giugno 1943, il premio sarà ridotto secondo il criterio seguente:

deve dividersi per trenta il totale dei giorni di assenza di ciascun salariato nel periodo suddetto, e il relativo quoziente intero (trascurando quindi i decimali) rappresenterà il numero dei dodicesimi del premio da detrarre in conseguenza delle assenze.

Nei riguardi dei salariati che hanno iniziato le loro prestazioni alle dipendenze dell'Istituto tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1942 e di quelli che al 30 giugno c.a. si trovino sospesi dal servizio per interruzione del funzionamento della Casa di Cura, il premio dovrà essere liquidato considerandosi come periodo di assenza rispettivamente quello compreso tra il 1° luglio 1942 e la data di assunzione e quello posteriore alla sospensione dal servizio.

Oltre ai periodi di richiamo alle armi come già detto, non comporta no riduzione del premio nemmeno le assenze per riposi settimanali, per godimento ferie, congedo matrimoniale, e inabilità temporanea derivante da infortunio sul lavoro riconosciuto come indennizzabile dall'Istituto assicuratore.

Il salariato che, per fatti verificatisi nel periodo 17 ottobre 1942 - 30 giugno 1943, sia stato punito con una sospensione dal lavoro di durata superiore a tre giorni, sarà escluso totalmente dalla concessione del premio.

Ai salariati che, per fatti verificatisi nello stesso periodo, siano incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui ai nn. 1, 2, e 3 dell'art. 35 del Regolamento per il personale salariato, il premio di operosità sarà ridotto come segue:

- del 5% per ogni rimprovero scritto;
- del 10% per ogni multa;
- del 20% per ogni sospensione dal lavoro di durata non superiore ai tre giorni.

Le riduzioni si applicano sul premio globale, comprensivo cioè di ogni integrazione prevista dalla presente circolare.

1969

un periodo di servizio provvisorio, per questo periodo, sarà computato utile ai fini della concessione del premio stesso.

Nei riguardi dei salariati in servizio provvisorio al 30 giugno 1943 il premio sarà liquidato considerando come utili anche i periodi di servizio compresi nell'anno e corrispondenti a rapporti di lavoro distinti da quelli in corso.

Qualora però tra due diversi rapporti di lavoro sia intercorsa una interruzione superiore a sette giorni, ai fini del premio, non si terrà alcun conto del servizio prestato dal salariato anteriormente all'interruzione stessa.

Per le assenze verificatesi nel periodo 1° luglio 1942 - 30 giugno 1943, il premio sarà ridotto secondo il criterio seguente:

deve dividersi per trenta il totale dei giorni di assenza di ciascun salariato nel periodo suddetto, e il relativo quoziente intero (trascurando quindi i decimali) rappresenterà il numero dei dodicesimi del premio da detrarre in conseguenza delle assenze.

Nei riguardi dei salariati che hanno iniziato le loro prestazioni alle dipendenze dell'Istituto tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1942 e di quelli che al 30 giugno c.a. si trovino sospesi dal servizio per interruzione del funzionamento della Casa di Cura, il premio dovrà essere liquidato considerandosi come periodo di assenza rispettivamente quello compreso tra il 1° luglio 1942 e la data di assunzione e quello posteriore alla sospensione dal servizio.

Oltre ai periodi di richiamo alle armi come già detto, non comporta no riduzione del premio nemmeno le assenze per riposi settimanali, per godimento ferie, congedo matrimoniale, e inabilità temporanea derivante da infortunio sul lavoro riconosciuto come indennizzabile dall'Istituto assicuratore.

Il salariato che, per fatti verificatisi nel periodo 17 ottobre 1942 - 30 giugno 1943, sia stato punito con una sospensione dal lavoro di durata superiore a tre giorni, sarà escluso totalmente dalla concessione del premio.

Ai salariati che, per fatti verificatisi nello stesso periodo, siano incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui ai nn.1,2, e 3 dell'art.35 del Regolamento per il personale salariato, il premio di operosità sarà ridotto come segue:

- del 5% per ogni rimprovero scritto;
- del 10% per ogni multa;
- del 20% per ogni sospensione dal lavoro di durata non superiore ai tre giorni.

Le riduzioni si applicano sul premio globale, comprensivo cioè di ogni integrazione prevista dalla presente circolare.

Nessuna riduzione sarà operata per effetto di sanzioni condonate in occasione del primo Ventennale del Regime Fascista, e nel caso che la quota complessiva da detrarre non risulti superiore al 15%.

Per la compilazione dei ruoli paga si richiamano le istruzioni impartite con lettera circolare n.70089 Pr. del 31 dicembre 1938.

I Dirigenti periferici si asterranno rigorosamente dall'avanzare a

./.

1969

questa Direzione Generale proposte di concessioni straordinarie del premio di operosità in favore di salariati, ovvero dal trasmettere eventuali domande presentate dagli interessati allo stesso fine.

IL DIRETTORE GENERALE
FERRARIO

pale T



Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE ROMA

ISPETTORE

OSPEDALE SANATORIALE

"PRINCIPI DI PIEMONTE"

PER LA CAMPANIA E LE CALABRIE

N° 5794

COPIA

Mod. C.C. 305

Napoli 11.12.1943

~~XXXXXXXXXXXX~~

Risposta alla lettera del

Servizio _____ Ufficio _____ Sezione _____

OGGETTO

Personale salariato: premio di fine d'anno.

Alla DIREZIONE del SANATORIO

"Principi di PIEMONTE"

N A P O L Ie p.c. AL DIRETTORE DEL SANATORIO
"G. da Procida"S A L E R N O" " " ALL'ECONOMO CONVALESCENZIARIO
"P.pe di Napoli"TORRE del GRECO

" " " ALLA DIREZIONE GENERALE

Serv. Gestione Case di Cura e Ricovero
R O M A

In considerazione che ogni anno, a fine del mese di dicembre, la Direzione Generale ha autorizzato la concessione di un premio di fine d'anno pari ad una settimana di salario al personale salariato delle Case di Cura; che le attuali circostanze non consentono che possa pervenire dalla predetta Direzione Generale alcuna disposizione in merito; che le condizioni di vita sono enormemente peggiorate nei confronti degli anni scorsi; valendomi delle facoltà eccezionali che mi derivano dalla situazione, autorizzo cotesta Casa di Cura a concedere al dipendente personale salariato un premio pari a due settimane di retribuzione (escluse pertanto tutte le speciali indennità).

Il pagamento del predetto premio potrà essere effettuato in occasione della vigilia di Natale.

L'ISPETTORE
Petracchi

Nella risposta indicare il numero data della presente

Allegato VSITUAZIONE DEL PERSONALE ALL'ULTIMO GIORNO DEL MESE DI MAGGIO 1944

	Uomini	Donne
<u>PERSONALE SANITARIO E DI AMMINISTRAZIONE:</u>		
Direttore Sanitario... (I classe).....No	I	
Vice Direttore Sanitario... (II classe)....."	I	
Primari... (I e II classe)....."	2	I
Aiuti....."	9	I
Assistenti....."	15	I
Farmacisti....."	I	
Capo Sala....."		4
Infermiere professionali (diplomate)....."		19
Tecnici di laboratorio....."		I
V. Economo....."	I	
Impiegati economato....."	12	3
Dattilografe....."		3
Inservienti dell'Ufficio economato....."	5	
Portieri....."	2	
Totale personale stipendiato No	49	33

PERSONALE SALARIATO:

Infermieri abilitati (patentini).....No	I	2
Capo cuoco....."	I	
Cuochi....."	2	I
Aiuto cuochi....."	4	
Fornai....."	4	
Macellai....."	I	
Conduttori caldaie a vapore (patent.)....."	3	
Fuochisti....."	3	
Elettricisti... (capo centrale elettrica)....."	5	
Meccanici... (capo centrale termica)....."	6	
Idraulici....."	I	
Fabbri....."	I	
Muratori....."	4	
Pittori....."	1967	
Falegnami....."	3	
Giardinieri....."	3	
Manovali....."	2	
Autisti....."	3	
Barbieri....."	5	
Guardiani notturni e diurni....."	9	
Inservienti farmacia, gabinetti scientifici....."	7	8
" addetti disinfezione....."		8
" " camera mortuaria....."	3	
Riporto No	73	19

	Riporto	N.	Uomini	Donne
Inservienti generici:			73	19
Reparti....."		7		92
Cucina e lavastoviglie....."		10		10
Refettorio malati....."		1		8
Mensa medici....."				3
" personale....."				4
Alloggio medici, impiegati e infermiere....."				6
" personale....."				2
" suore....."				1
" cappellani....."				1
Magazzini....."				3
Dispensa....."		1		2
Lavanderia sterile....."				48
" infetta....."				15
Guardaroba....."				39
Squadra pulizie....."		16		8
Turni di riposo....."				7
Servizi vari....."		9		9
Ammalati Tbc....."		2		8
Riposo maternità....."				1
Sospesi....."		4		4
Totale personale salariato N.			123	290

=====

Oltre n.67 Suore e n.4 Cappellani

1966

0964